

## **Sardegna**

**L.R. 13/11/1998, n. 31**

**Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione.**

Publicata nel B.U. Sardegna 17 novembre 1998, n. 34, suppl. ord.

### Epigrafe

#### TITOLO I

Principi e norme generali

Art. 1 Ambito di applicazione.

Art. 2 Fonti.

Art. 3 Potere di organizzazione.

Art. 4 Criteri di organizzazione.

Art. 5 Rapporti sindacali.

Art. 6 Gestione delle risorse umane.

Art. 6.1 Disposizioni in materia di assunzioni nelle amministrazioni del sistema Regione.

Art. 6-bis Attribuzioni di incarichi di elevata professionalità.

Art. 7 Pari opportunità.

Art. 8 Direzione politica e direzione amministrativa.

Art. 8-bis Valutazione delle performance.

Art. 9 Gestione delle risorse.

Art. 10 Controllo interno di gestione.

Art. 11 Direzione dell'ufficio del controllo interno di gestione.

#### TITOLO II

Organizzazione degli uffici e dotazione organica

Art. 12 Strutture organizzative.

Art. 13 Strutture dell'Amministrazione regionale.

Art. 13-bis Comitato di coordinamento delle direzioni generali.

Art. 14 Posizioni dirigenziali ispettive.

Art. 15 Piano del fabbisogno di personale. Dotazioni organiche.

[Art. 15-bis](#) [Variazione dei contingenti organici delle direzioni generali.](#)

[Art. 16](#) [Strutture organizzative e dotazioni organiche degli enti, delle agenzie, delle aziende e degli istituti.](#)

[Art. 17](#) [Coordinamento delle iniziative in materia di uffici e personale.](#)

[Art. 18](#) [Soppressione di competenze di organi collegiali e modifiche alle norme sul comitato amministrativo del F.I.T.Q.](#)

[Art. 19](#) [Relazione annuale sullo stato e i costi dell'organizzazione amministrativa regionale.](#)

[Art. 20](#) [Uffici per le relazioni col pubblico.](#)

### TITOLO III

#### Dirigenza

[Art. 21](#) [Qualifica dirigenziale e relative funzioni.](#)

[Art. 22](#) [Responsabilità dirigenziale.](#)

[Art. 23](#) [Compiti del dirigente.](#)

[Art. 24](#) [Compiti del direttore generale.](#)

[Art. 25](#) [Compiti del direttore di servizio.](#)

[Art. 26](#) [Unità di progetto.](#)

[Art. 27](#) [Compiti del dirigente ispettore.](#)

[Art. 28](#) [Attribuzione delle funzioni dirigenziali.](#)

[Art. 29](#) [Dirigenti esterni.](#)

[Art. 30](#) [Sostituzione dei direttori generali e di servizio.](#)

[Art. 31](#) [Trattamento economico dei dirigenti.](#)

[Art. 32](#) [Accesso alla dirigenza.](#)

[Art. 33](#) [Dirigenza degli enti regionali.](#)

[Art. 33-bis](#) [Conferimento di funzioni dirigenziali presso altre amministrazioni.](#)

### TITOLO IV

#### Rapporto di lavoro

##### Capo I - Disciplina del rapporto

[Art. 33-ter](#) [Ruolo unico dei dipendenti del comparto di contrattazione regionale.](#)

[Art. 34Trattamento economico.](#)

[Art. 35Mansioni.](#)

[Art. 36Assegnazione temporanea a mansioni superiori.](#)

[Art. 37Passaggio di dipendenti per effetto di trasferimento di attività.](#)

[Art. 38Processi di mobilità.](#)

[Art. 38-bisPassaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse.](#)

[Art. 39Mobilità dei dirigenti e del personale del sistema Regione.](#)

[Art. 40Mobilità dei dirigenti e del personale tra il sistema Regione e le altre pubbliche amministrazioni.](#)

[Art. 40-bisSistema dell'amministrazione territoriale locale.](#)

[Art. 41Distacchi di personale.](#)

[Art. 42Collocamento fuori ruolo.](#)

[Art. 43Valutazione dei dipendenti.](#)

[Art. 44Incompatibilità.](#)

[Art. 45Deroga per i dipendenti a tempo parziale.](#)

[Art. 46Rapporto di lavoro a tempo parziale.](#)

[Art. 47Esercizio delle attività professionali.](#)

[Art. 48Codice di comportamento.](#)

Capo II - Procedimento disciplinare

[Art. 49Infrazioni e sanzioni disciplinari.](#)

[Art. 50Procedimento disciplinare.](#)

[Art. 51Collegio arbitrale.](#)

TITOLO V

Accesso al lavoro

[Art. 52Modalità di accesso.](#)

[Art. 53Requisiti e procedure di assunzione.](#)

[Art. 54Concorsi unici.](#)

[Art. 55 Commissioni giudicatrici.](#)

[Art. 56 Riserva di posti.](#)

[Art. 57 Assunzione in servizio.](#)

## TITOLO VI Contrattazione

[Art. 58 Contratti collettivi.](#)

[Art. 59 Rappresentanza negoziale della Regione ed assistenza dell'A.R.A.N.](#)

[Art. 60 Rappresentanze sindacali nella contrattazione collettiva.](#)

[Art. 61 Autoregolamentazione del diritto di sciopero.](#)

[Art. 62 Risorse per la contrattazione.](#)

[Art. 63 Procedimento di contrattazione.](#)

[Art. 64 Quantificazione dei costi contrattuali ed interventi correttivi.](#)

[Art. 65 Contrattazione integrativa.](#)

[Art. 66 Interpretazione autentica dei contratti collettivi.](#)

[Art. 67 Diritti e prerogative sindacali nei luoghi di lavoro.](#)

[Art. 68 Aspettative e permessi sindacali.](#)

## TITOLO VII Norme transitorie e finali

[Art. 69 Applicazione agli enti regionali.](#)

[Art. 70 Disciplina transitoria dei rapporti di lavoro.](#)

[Art. 71 Prima definizione degli uffici.](#)

[Art. 72 Prima costituzione dell'ufficio del controllo interno di gestione.](#)

[Art. 73 Prima attribuzione delle funzioni di direzione.](#)

[Art. 74 Copertura di funzioni dirigenziali vacanti negli enti.](#)

[Art. 75 Prima determinazione delle dotazioni organiche.](#)

[Art. 76 Primo inquadramento del personale di qualifica non dirigenziale.](#)

[Art. 77 Prima costituzione della dirigenza.](#)

[Art. 78 Proroga del contratto vigente.](#)

[Art. 79 Copertura finanziaria.](#)

[Art. 80 Abrogazione di norme.](#)

[Allegato 1](#)

[Tabella A](#)

[Tabella B](#)

L.R. 13 novembre 1998, n. 31 [\(1\)](#)

**Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione [\(2\)](#).**

---

[\(1\)](#) Pubblicata nel B.U. Sardegna 17 novembre 1998, n. 34, suppl. ord.

[\(2\)](#) Vedi, anche, il [D.P.G.R. 13 gennaio 2000, n. 4](#), la [Delib.G.R. 17 agosto 2000, n. 35/8](#), il [Dec.Ass. 20 dicembre 2001, n. 38](#) e il D.P.Reg. 13 agosto 2008, n. 74.

## TITOLO I

### Principi e norme generali

#### Art. 1

Ambito di applicazione.

1. La presente legge disciplina il sistema organizzativo degli uffici dell'Amministrazione regionale e del Corpo forestale e di vigilanza ambientale, in seguito denominati "Amministrazione", e i rapporti di lavoro del personale dipendente [\(3\)](#).

2. La presente legge disciplina altresì il sistema organizzativo degli uffici degli enti pubblici e delle agenzie regionali non aventi natura economica, di seguito denominati «enti», e i rapporti di lavoro del personale da essi dipendente [\(4\)](#).

2-bis. L'Amministrazione, gli enti, le agenzie, le aziende e gli istituti regionali costituiscono il sistema Regione. Gli enti del sistema Regione sono elencati, in via ricognitiva, nell'allegato 1, che è aggiornato con deliberazione della Giunta regionale [\(5\)](#) [\(6\)](#).

2-ter. Il sistema Regione e le amministrazioni locali costituiscono il Sistema dell'amministrazione pubblica della Sardegna, articolato in Sistema regionale centrale e Sistema dell'amministrazione territoriale e locale [\(7\)](#).

3. [Sono tuttavia escluse dall'applicazione della presente legge le categorie di personale dipendente dall'Amministrazione e dagli enti i cui rapporti di lavoro sono già regolati da contratti collettivi alla data di entrata in vigore della presente legge] [\(8\)](#).

---

[\(3\)](#) Comma così sostituito dall'art. [1, comma 1, L.R. 25 novembre 2014, n. 24](#), a decorrere dal giorno della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 29, comma 1 della stessa legge). Il testo originario era il seguente: «1. La presente legge disciplina il sistema organizzativo degli uffici dell'Amministrazione regionale e dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione sarda, di seguito denominate «Amministrazione», e i rapporti di lavoro del personale da essa dipendente.».

[\(4\)](#) Comma così modificato dall'art. [41, comma 1, lettera a\), L.R. 8 agosto 2006, n. 13](#).

[\(5\)](#) Comma dapprima aggiunto dall'art. [1, comma 2, L.R. 25 novembre 2014, n. 24](#) e poi così modificato dall'art. [7, comma 2, L.R. 5 novembre 2018, n. 40](#), a decorrere dall'8 novembre 2018 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 11, comma 1, della stessa legge).

[\(6\)](#) Ai sensi dell'art. 1, comma 2, L.R. 1° ottobre 2020, n. 25 l'efficacia delle graduatorie relative alle procedure selettive per il reclutamento di personale, bandite dalle amministrazioni del sistema Regione, di cui al presente comma, scadute o in scadenza nell'anno in corso, sono prorogate al 30 settembre 2021.

[\(7\)](#) Comma aggiunto dall'art. [1, comma 2, L.R. 25 novembre 2014, n. 24](#), a decorrere dal giorno della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 29, comma 1 della stessa legge).

[\(8\)](#) Comma abrogato dall'art. [3, comma 1, L.R. 11 febbraio 2019, n. 6](#), a decorrere dal 14 febbraio 2019 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 5, comma 1, della medesima legge).

## Art. 2

### Fonti.

1. L'Amministrazione e gli enti sono ordinati secondo disposizioni legislative ovvero, sulla base delle medesime, mediante disposizioni statutarie e regolamentari e atti di organizzazioni.

2. In particolare sono regolate dalla legge ovvero, sulla base della legge o nell'ambito dei principi da essa stessa posti, con atti normativi o amministrativi le seguenti materie:

a) le responsabilità giuridiche dei singoli operatori nell'espletamento delle procedure amministrative

b) i principi fondamentali di organizzazione degli uffici;

c) gli uffici e i modi di conferimento della titolarità dei medesimi;

- d) i procedimenti di selezione per l'accesso al lavoro e di avviamento al lavoro;
- e) i ruoli e le dotazioni organiche e la loro consistenza complessiva;
- f) le incompatibilità tra l'impiego pubblico ed altre attività e i casi di divieto di cumulo di impieghi e incarichi pubblici;
- g) la garanzia della libertà d'insegnamento e l'autonomia professionale nello svolgimento dell'attività didattica, scientifica e di ricerca.

3. Il rapporto di lavoro dei dipendenti dell'Amministrazione e degli enti, di seguito denominati «dipendenti», è disciplinato dalle disposizioni delle sezioni II e III, capo I, titolo II del libro V del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, salvo quanto diversamente disposto dalla presente legge.

4. Eventuali leggi regionali che introducano discipline del rapporto di lavoro dei dipendenti dell'Amministrazione e degli enti possono essere derogate dai successivi contratti collettivi e, per la parte derogata, non sono ulteriormente applicabili, salvo che la legge non disponga espressamente in senso contrario al fine di tutelare gli interessi generali cui l'organizzazione e l'azione amministrativa sono indirizzate.

5. I rapporti individuali di lavoro dei dipendenti sono regolati contrattualmente. I contratti individuali devono conformarsi ai principi dell'art. 34, comma 2. L'attribuzione di trattamenti economici può avvenire esclusivamente mediante contratti collettivi o, alle condizioni da questi previste, mediante contratti individuali. Le disposizioni di legge che attribuiscono incrementi retributivi non previsti da contratti cessano di avere efficacia a far data dall'entrata in vigore del relativo rinnovo contrattuale. I trattamenti economici più favorevoli in godimento sono riassorbiti con le modalità e nelle misure previste dai contratti collettivi e i risparmi di spesa che ne conseguono incrementano le risorse disponibili per la contrattazione collettiva.

6. I contratti collettivi sono stipulati secondo i criteri e le modalità previsti nel titolo VI e sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione.

7. I provvedimenti di istituzione, modificazione o soppressione delle posizioni dirigenziali e quelli di definizione delle dotazioni organiche sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione [\(9\)](#).

---

[\(9\)](#) Comma così sostituito dall'art. [20, comma 1, lettera a\) L.R. 21 aprile 2005, n. 7](#). Il testo originario era così formulato: «7. Gli atti di organizzazione di carattere generale sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione e non possono acquistare efficacia prima della loro pubblicazione.».

1. L'Amministrazione e gli enti assumono ogni determinazione per l'organizzazione degli uffici al fine di assicurare l'economicità, la speditezza e la rispondenza dell'azione amministrativa al pubblico interesse.

2. Nelle materie soggette alla disciplina del codice civile, delle leggi sul lavoro e dei contratti collettivi, l'Amministrazione e gli enti operano con i poteri del privato datore di lavoro, adottando tutte le misure inerenti alla organizzazione e alla gestione dei rapporti di lavoro.

#### Art. 4

##### Criteri di organizzazione.

1. L'Amministrazione e gli enti sono organizzati secondo i seguenti criteri:

a) collaborazione e responsabilità di tutto il personale per il risultato dell'attività lavorativa;

b) flessibilità nella organizzazione delle strutture e nella gestione delle risorse umane, anche mediante processi di riconversione professionale e di mobilità del personale;

c) articolazione delle strutture per funzioni omogenee e per centri di imputazione delle responsabilità;

d) determinazione, per ciascun tipo di procedimento, dell'unità organizzativa e del funzionario responsabile del procedimento;

e) chiarezza e trasparenza nella gestione amministrativa e pubblicità degli atti e dei procedimenti salvi i limiti di riservatezza e di segretezza posti dall'ordinamento;

f) collegamento ed integrazione delle attività delle strutture, attraverso il dovere di comunicazione interna ed esterna e l'interconnessione mediante sistemi informativi automatizzati, al fine di migliorare la qualità, l'economicità e la trasparenza dell'attività amministrativa e di potenziare i supporti conoscitivi per le decisioni pubbliche;

g) armonizzazione degli orari di servizio, di apertura degli uffici e di lavoro con le esigenze dell'utenza e con gli orari delle amministrazioni pubbliche dei paesi dell'Unione europea, nonché con quelli del lavoro privato.

#### Art. 5

##### Rapporti sindacali.

1. I contratti collettivi regionali disciplinano i rapporti sindacali e gli istituti della partecipazione delle rappresentanze sindacali.

2. L'Amministrazione e gli enti informano le rappresentanze sindacali, nei casi e modi previsti dai contratti collettivi regionali, sugli atti interni di organizzazione aventi riflessi sul rapporto di lavoro e sulla qualità dell'ambiente di lavoro e comunque nei seguenti casi:

- a) attuazione delle direttive comunitarie in materia di pari opportunità ai sensi dell'art. 7, comma 2;
- b) provvedimenti di determinazione delle dotazioni organiche ai sensi dell'art. 15;
- c) attuazione dei processi di mobilità, con le modalità definite ai sensi dell'art. 38;
- d) provvedimenti di variazione provvisoria delle dotazioni organiche ai sensi dell'art. 39 [\(10\)](#);
- e) determinazioni dirigenziali sull'attribuzione dei trattamenti economici accessori, ai sensi degli artt. 24, comma 1, lettera h), e 25, comma 1, lettera d);
- f) definizione del codice di comportamento dei dipendenti dell'Amministrazione e degli enti, ai sensi dell'art. 48;
- g) fissazione del contingente dei posti da mettere a concorso, ai sensi dell'art. 54, comma 2.

3. Nei casi di cui alle lettere a), c) ed f) del comma 2 e negli altri casi previsti dai contratti collettivi l'Amministrazione e gli enti incontrano le rappresentanze sindacali, su loro richiesta, per l'esame delle materie di cui al comma 2, ferme restando l'autonoma determinazione definitiva e la responsabilità delle amministrazioni nelle stesse materie. L'esame, se i contratti collettivi non dispongono diversamente, deve espletarsi nel termine tassativo di quindici giorni dalla ricezione dell'informazione, ovvero entro un termine più breve per motivi di urgenza; decorsi tali termini le amministrazioni assumono le proprie autonome determinazioni.

---

[\(10\)](#) Lettera così modificata dall'art. [1, comma 2, L.R. 14 giugno 2000, n. 6](#).

## Art. 6

Gestione delle risorse umane.

1. L'Amministrazione e gli enti, nella gestione delle risorse umane:

- a) garantiscono parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro e il trattamento sul lavoro;
- b) definiscono criteri di priorità nell'impiego possibile del personale, compatibilmente con l'organizzazione degli uffici e del lavoro, a favore dei dipendenti in situazioni di svantaggio personale, sociale e familiare e dei dipendenti impegnati in attività di volontariato ai sensi della [L.R. 13 settembre 1993, n. 39](#);
- c) curano la formazione, l'aggiornamento e la riqualificazione professionale del personale, anche a sostegno ed in attuazione dei processi di mobilità;

d) possono erogare trattamenti economici accessori solo se corrispondono a prestazioni effettivamente rese.

2. L'Amministrazione e gli enti curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane, attraverso coordinati processi di mobilità interna ed esterna, ivi compresa la mobilità verso altre pubbliche amministrazioni, aziende o società private del personale che venga a trovarsi in esubero in conseguenza di deleghe e di trasferimenti di funzioni alle medesime amministrazioni, aziende o società, da attuarsi sentite le associazioni degli enti locali eventualmente interessate e con la salvaguardia delle posizioni giuridiche ed economiche acquisite dal personale soggetto a mobilità

3. [Per esigenze speciali, per le quali non sia disponibile personale con la specifica competenza professionale, l'Amministrazione e gli enti possono conferire incarichi ad esperti di provata competenza, determinando preventivamente oggetto, durata, luogo e compenso della collaborazione] [\(11\)](#).

---

[\(11\)](#) Comma abrogato dall'art. [7, comma 1, lettera a\)](#), [L.R. 29 maggio 2007, n. 2](#).

Art. 6.1

Disposizioni in materia di assunzioni nelle amministrazioni del sistema Regione [\(12\)](#).

1. Le amministrazioni del sistema Regione di cui all'articolo 1, comma 2-bis, per le esigenze connesse con il proprio fabbisogno ordinario, nel rispetto [dell'articolo 97 della Costituzione](#), assumono esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

2. Le medesime amministrazioni possono assumere personale con contratti a termine, previa selezione pubblica ed esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, solo per rispondere a motivate esigenze di carattere temporaneo o eccezionale, nel rispetto delle limitazioni finanziarie vigenti ed entro la misura massima del 3 per cento delle dotazioni organiche; per prevenire fenomeni di precariato esse sottoscrivono prioritariamente i contratti a tempo determinato con i vincitori e gli idonei delle proprie graduatorie vigenti per concorsi pubblici a tempo indeterminato; l'assunzione a tempo determinato non costituisce in alcun modo il presupposto per l'ingresso nei ruoli a tempo indeterminato.

---

[\(12\)](#) Articolo aggiunto dall'art. [2, comma 1](#), [L.R. 22 dicembre 2016, n. 37](#), a decorrere dal 23 dicembre 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 11, comma 1, della medesima legge).

Art. 6-bis

Attribuzioni di incarichi di elevata professionalità.

1. L'Amministrazione, le agenzie e gli enti, per obiettivi e progetti specifici attinenti alle competenze loro attribuite dall'ordinamento, possono conferire ad esperti, la cui competenza risulti adeguatamente documentata, incarichi individuali per prestazioni di elevata professionalità, quando la complessità o la straordinarietà dei problemi da risolvere richiede conoscenze ed esperienze eccedenti le normali competenze del personale dell'Amministrazione conferente e questa abbia preliminarmente accertato l'impossibilità di farvi fronte con le risorse professionali presenti al suo interno.

2. Gli incarichi sono disciplinati con contratti di lavoro autonomo di natura occasionale o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nei quali sono indicati l'oggetto della prestazione, che deve essere di natura temporanea, la durata, il luogo, i contenuti, i criteri per lo svolgimento dell'incarico e il compenso. Gli incarichi disciplinati con contratti di collaborazione coordinata e continuativa non possono avere durata superiore ad un anno e sono rinnovabili una sola volta nel quinquennio; per l'esecuzione di programmi o di progetti specifici e determinati, finanziati con fondi regionali o statali o comunitari, attinenti alle competenze attribuite dall'ordinamento all'Amministrazione regionale, alle agenzie e agli enti, è consentito estendere la durata dei contratti per l'intero periodo di esecuzione del programma o progetto e, comunque, per una durata non superiore a trentasei mesi rinnovabili una sola volta sino a ugual periodo [\(13\)](#).

2-bis. Gli incarichi di cui ai commi 1 e 2 devono essere attivati unicamente per alte professionalità culturali, tecniche e scientifiche non previste dai propri organici [\(14\)](#).

3. Gli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa sono conferiti previo espletamento di procedure comparative rese pubbliche preventivamente.

3-bis. Le procedure di selezione comparativa per l'attribuzione degli incarichi di cui al comma 2 non possono consistere in colloqui di tipo motivazionale e sono avviate previo parere vincolante della direzione generale competente in materia di personale [\(15\)](#).

4. L'Amministrazione, le agenzie e gli enti rendono noti mediante inserimento nelle loro banche dati, accessibili al pubblico per via telematica e nel Bollettino Ufficiale della Regione, gli incarichi conferiti ai propri consulenti, indicando l'oggetto, l'importo e la durata dell'incarico, intendendosi soppresse le altre diverse forme di pubblicità previste da norme vigenti [\(16\)](#).

---

[\(13\)](#) Il presente periodo, aggiunto dall'art. 3, comma 6, lettera a), n. 1), [L.R. 5 marzo 2008, n. 3](#) (vedi anche, per le norme transitorie, il comma 7 del medesimo articolo), è stato poi così sostituito dall'art. [1, comma 44, L.R. 14 maggio 2009, n. 1](#). Il testo originario era così formulato: «Gli incarichi non possono avere durata complessiva superiore ai sei mesi e non sono rinnovabili, con il medesimo soggetto, per un biennio, durante il quale non possono essere stipulati altri contratti di lavoro flessibile.».

[\(14\)](#) Comma aggiunto dall'art. 3, comma 6, lettera a), n. 2), [L.R. 5 marzo 2008, n. 3](#) (vedi anche, per le norme transitorie, il comma 7 del medesimo articolo).

[\(15\)](#) Comma aggiunto dall'art. 3, comma 6, lettera a), n. 3), [L.R. 5 marzo 2008, n. 3](#) (vedi anche, per le norme transitorie, il comma 7 del medesimo articolo).

(16) Articolo aggiunto dall'art. [7, comma 1, lettera b](#)), [L.R. 29 maggio 2007, n. 2](#) (vedi anche, per le norme transitorie, il comma 2 del medesimo articolo), poi così modificato come indicato nelle note che precedono.

#### Art. 7

Pari opportunità.

1. L'Amministrazione e gli enti, al fine di garantire pari opportunità per l'accesso al lavoro e per il trattamento sul lavoro:

a) riservano a ciascuno dei sessi, salva motivata impossibilità, almeno un terzo dei posti nella formazione degli elenchi per la composizione delle commissioni di concorso;

b) garantiscono la partecipazione delle proprie dipendenti ai corsi di formazione e di aggiornamento professionale in rapporto proporzionale al loro numero.

2. L'Amministrazione e gli enti adottano tutte le misure occorrenti per l'attuazione delle direttive comunitarie in materia di pari opportunità.

#### Art. 8

Direzione politica e direzione amministrativa [\(17\)](#).

1. La Giunta regionale, il Presidente e gli Assessori, secondo le rispettive competenze, esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi da conseguire e i programmi da attuare da parte dell'Amministrazione ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti. Ad essi spettano in particolare [\(18\)](#):

a) le decisioni in materia di atti normativi e l'adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo e applicativo [\(19\)](#);

b) la definizione di obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione [\(20\)](#);

c) la quantificazione delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare alle diverse finalità e la loro ripartizione tra gli uffici di livello dirigenziale [\(21\)](#);

d) la definizione dei criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi e di determinazione di tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi;

e) le nomine, designazioni e atti analoghi a essi attribuiti da specifiche disposizioni

f) le richieste di pareri alle autorità amministrative indipendenti e al Consiglio di Stato;

g) gli altri compiti ed atti indicati dalla [L.R. 7 gennaio 1977, n. 1](#), e dalla presente legge.

2. Negli enti tali funzioni sono esercitate dagli organi competenti secondo i rispettivi ordinamenti, fermi restando i poteri di indirizzo e controllo spettanti agli Assessori e alla Giunta regionale.

3. Ai dirigenti dell'amministrazione e degli enti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano le amministrazioni verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, ivi compresi i procedimenti gestori di cui al capo II e all'art. [61](#) della [L.R. 5 maggio 1983, n. 11](#), mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.

4. Le attribuzioni dei dirigenti indicate dal comma 3 possono essere derogate soltanto a opera di specifiche disposizioni legislative.

5. Le disposizioni di legge o regolamento e le altre disposizioni amministrative previgenti che attribuiscono alla Giunta e ai suoi componenti, ovvero ai presidenti e ai consigli di amministrazione degli enti, la competenza all'adozione di atti di gestione e di atti o provvedimenti amministrativi di cui al comma 3, ivi compresa l'applicazione di sanzioni amministrative, devono intendersi nel senso che la competenza è attribuita ai dirigenti [\(22\)](#).

6. Sono abrogate le seguenti parti della [L.R. 7 gennaio 1977, n. 1](#):

a) la lettera h) del comma 3 dell'art. 2;

b) le parole "nonché i relativi interventi" nella lettera i) e la lettera t) del comma 1 dell'articolo 4 [\(23\)](#);

c) le parole «curano l'esecuzione delle deliberazioni della Giunta ed,» e le lettere b), c) ed f) del comma 2 dell'art. 6.

---

[\(17\)](#) In deroga a quanto disposto nel presente articolo, vedi l'art. 35, [L.R. 2 agosto 2006, n. 11](#). Vedi anche il [Dec.Ass. 8 maggio 2000, n. 785](#) e la [Delib.G.R. 17 agosto 2000, n. 35/8](#). Con [Dec.Ass. 19 dicembre 2002, n. 55](#) è stata disposta, ai sensi del presente articolo, l'esecutività della [Delib.G.R. 1° dicembre 2002, n. 39/97](#). Vedi, anche, la [Delib.G.R. 21 luglio 2003, n. 22/29](#). Con [Circ.Ass. 16 giugno 2005, n. 13600](#) è stato approvato l'atto di indirizzo interpretativo e applicativo ai sensi del presente articolo. Ai sensi del presente articolo, con [Dec.Ass. 24 luglio 2007, n. 1978/26](#) è stata resa esecutiva la [Delib.G.R. 7 giugno 2007, n. 22/3](#). Con [Dec.Ass. 29 novembre 2007, n. 52](#) è stata resa esecutiva la [Delib.G.R. 24 ottobre 2007, n. 49/19](#).

[\(18\)](#) Vedi, anche, il Dec. Ass. 20 novembre 2001, n. 445/2, l'art. [2](#), [Dec.Ass. 13 aprile 2012, n. 516/35](#), il Dec.Ass. 17 dicembre 2015, n. 2779/16 e il [Dec.Ass. 30 giugno 2016, n. 1296/1](#).

[\(19\)](#) Vedi, anche, la [Delib.G.R. 27 dicembre 2010, n. 46/30](#) e l'art. [1](#), [Dec.Ass. 18 marzo 2015, n. 502/12](#).

[\(20\)](#) Vedi il [Dec.Ass. 4 febbraio 2003, n. 03](#) che ha disposto, ai sensi della presente lettera, l'esecutività della [Delib.G.R. 10 dicembre 2002, n. 39/100](#). Vedi, anche, il [Dec.Ass. 14 febbraio 2012, n. 195/10](#), il [Dec.Ass. 20 ottobre 2014, n. 1478/39](#), l'art. [1](#), [Dec.Ass. 20 aprile 2016, n.](#)

[981/19](#), l'art. 1, [Dec.Ass. 22 luglio 2016, n. 1710/36](#), l'art. 1, Dec.Ass. 22 luglio 2016, n. 1711/17, l'art. 1, Dec.Ass. 9 marzo 2017, n. 533/14, il [Dec.Ass. 19 aprile 2017, n. 998/DecA/19](#), il [Dec.Ass. 11 maggio 2017, n. 1206/DecA/23](#), l'art. 1, [Dec.Ass. 14 giugno 2017, n. 1581/31](#), l'art. 1, [Dec.Ass. 20 giugno 2017, n. 1642/33](#), l'art. 1, [Dec.Ass. 27 settembre 2017, n. 2425/DecA/49](#), l'art. 1, [Dec.Ass. 19 dicembre 2017, n. 3194/65](#), l'art. 1, [Dec.Ass. 14 febbraio 2018, n. 387/8](#), l'art. 1, [Dec.Ass. 14 febbraio 2018, n. 383/DecA/5](#), l'art. 1, [Dec.Ass. 22 febbraio 2018, n. 474/10](#), l'art. 1, [Dec.Ass. 21 marzo 2018, n. 739/14](#), l'art. 1, [Dec.Ass. 8 maggio 2018, n. 1172/24](#), l'art. 1, [Dec.Ass. 29 ottobre 2018, n. 2977/59](#), l'art. 1, [Dec.Ass. 29 gennaio 2019, n. 221/DecA/5](#), l'art. 1, [Dec.Ass. 12 dicembre 2019, n. 3181/58](#), l'art. 3, [Dec.Ass. 9 dicembre 2019, n. 3014/DecA/57](#), l'art. 1, [Dec.Ass. 16 dicembre 2019, n. 3218/60](#), l'art. 1, [Dec.Ass. 19 dicembre 2019, n. 3243/DecA/61](#), il punto 1, [Dec.Ass. 2 marzo 2020, n. 0685/10](#) e l'art. 1, [Dec.Ass. 6 maggio 2020, n. 1493/DecA/20](#).

(21) Lettera così modificata dall'art. 1, comma 1, [L.R. 14 giugno 2000, n. 6](#).

(22) Comma così modificato dall'art. 2, comma 1, [L.R. 14 giugno 2000, n. 6](#).

(23) Lettera così sostituita dall'art. 2, comma 2, [L.R. 14 giugno 2000, n. 6](#). Il testo originario era così formulato: «b) le parole «nonché i relativi interventi» nella lettera i) e le lettere q) e t) del comma 1 dell'art. 4;». Il nuovo testo della presente lettera non prevede più l'abrogazione della lettera q) del comma 1 dell'art. 4, [L.R. 7 gennaio 1977, n. 1](#) che pertanto deve ritenersi nuovamente in vigore.

Art. 8-bis

Valutazione delle performance (24).

1. Nel sistema Regione le prestazioni dei dirigenti sono soggette a valutazione annuale, opportunamente graduata in base alle responsabilità effettivamente attribuite nonché alla verifica dei risultati raggiunti, anche al fine dell'erogazione della retribuzione di risultato. I sistemi di valutazione sono improntati a criteri di merito e di selettività tali da evitare la distribuzione di incentivi o trattamenti in maniera indifferenziata o sulla base di automatismi.

2. In materia di valutazione delle performance individuali e organizzative, si applicano i principi previsti dalla legislazione vigente e, in particolare:

a) effettivo grado di attuazione di piani e programmi, nel rispetto delle fasi e dei tempi previsti, degli standard qualitativi e quantitativi definiti, del livello previsto di assorbimento delle risorse;

b) raggiungimento degli obiettivi di promozione delle pari opportunità;

c) indicatori di performance relativi all'ambito organizzativo di diretta responsabilità;

d) grado di difficoltà delle funzioni effettivamente esercitate;

e) raggiungimento di specifici obiettivi individuali;

f) qualità del contributo assicurato alla performance generale della struttura, alle competenze professionali e manageriali dimostrate;

g) capacità di valutazione dei propri collaboratori, dimostrata tramite una significativa differenziazione dei giudizi;

h) motivazione e capacità nel perseguire obiettivi nuovi e impegnativi;

i) efficienza nell'impiego delle risorse, con particolare riferimento al contenimento ed alla riduzione dei costi, nonché all'ottimizzazione dei tempi dei procedimenti amministrativi;

j) qualità e quantità delle prestazioni e dei servizi erogati;

k) rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari delle attività e dei servizi e dello sviluppo qualitativo e quantitativo delle relazioni con i cittadini, i soggetti interessati, gli utenti e i destinatari dei servizi, anche attraverso lo sviluppo di forme di partecipazione e collaborazione.

3. I criteri e i parametri di cui al comma 2 sono dettagliati dalla Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente.

4. La Giunta regionale stabilisce la percentuale di raggiungimento degli obiettivi assegnati, che rappresenta la soglia al di sotto della quale non è corrisposta alcuna retribuzione di risultato.

5. La valutazione e la misurazione dei risultati dei dirigenti di vertice del sistema Regione sono svolte da un organismo unico, indipendente ed esterno, il quale:

a) esprime una propria proposta alla Giunta regionale o al competente organo dei singoli enti, agenzie, aziende e istituti, ai quali compete la valutazione finale e l'attribuzione dei premi di risultato;

b) effettua un controllo a campione sulle valutazioni svolte dai dirigenti di vertice nei confronti dei dirigenti della struttura da essi diretta;

c) fornisce supporto agli organi di cui alle lettere a) e b) nella definizione dei parametri di valutazione.

6. L'organismo di cui al comma 5 è nominato dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di personale, ed è formato da tre componenti, dotati di requisiti di elevata professionalità ed esperienza, maturati nel campo del management e dei sistemi di valutazione del personale, con particolare riferimento al settore pubblico. Il compenso dei componenti è determinato dalla Giunta regionale ed i relativi oneri gravano sul capitolo di bilancio relativo al fondo di risultato dei dirigenti. Per l'esercizio delle funzioni l'organismo si avvale delle competenti strutture delle amministrazioni del sistema Regione.

7. Nel sistema Regione l'erogazione dei premi di risultato è comunque subordinata all'effettiva valutazione da parte degli organi competenti.

8. I principi di cui al comma 1 si applicano anche per la valutazione del personale non dirigenziale del sistema Regione, sulla base dei criteri stabiliti dalla Giunta regionale.

---

(24) Articolo aggiunto dall'art. [2, comma 1, L.R. 25 novembre 2014, n. 24](#), a decorrere dal giorno della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 29, comma 1 della stessa legge). Per

l'applicabilità delle disposizioni del presente articolo vedi l'art. 2, commi 2 e 3 della medesima [L.R. n. 24/2014](#).

#### Art. 9

Gestione delle risorse [\(25\)](#).

1. La Giunta regionale, il Presidente e gli Assessori periodicamente, e comunque entro sessanta giorni dall'approvazione del bilancio, anche sulla base delle proposte dei direttori generali, secondo le rispettive competenze provvedono:

- a) a definire gli obiettivi e i programmi da attuare, indicando le scale di priorità;
- b) a determinare le risorse finanziarie da destinare alle diverse finalità.

2. I direttori generali, sulla base delle risorse messe a loro disposizione ai sensi del comma 1, determinano i programmi operativi, affidandone la gestione ai direttori dei servizi.

3. I direttori generali verificano periodicamente con i direttori dei servizi lo stato di attuazione dei programmi ad essi assegnati e discutono con essi gli interventi eventualmente occorrenti per garantire il conseguimento degli obiettivi prefissati, ivi compresi i provvedimenti di mobilità del personale all'interno della direzione generale.

4. I direttori generali tengono costantemente informato il componente della Giunta regionale preposto al ramo dell'Amministrazione di cui la direzione fa parte, sull'esito delle verifiche periodiche e sulle misure adottate per conseguire gli obiettivi prefissati.

5. Il Presidente, gli Assessori e la Giunta regionale valutano periodicamente la corrispondenza degli obiettivi realizzati con quelli assegnati e adottano le conseguenti determinazioni di rispettiva competenza, adeguando ove sia necessario obiettivi, programmi, scale di priorità e ripartizione delle risorse finanziarie.

---

[\(25\)](#) Vedi la [Delib.G.R. 17 agosto 2000, n. 35/8](#).

#### Art. 10

Controllo interno di gestione.

1. Il controllo interno di gestione risponde alle seguenti finalità:

- a) verificare la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa alle prescrizioni e agli obiettivi stabiliti in disposizioni normative, negli atti di programmazione e nelle direttive emanate, secondo

le loro competenze, dalla Giunta regionale, dal Presidente della Giunta, dagli Assessori e dagli organi di amministrazione degli enti;

b) valutare, tenendo in considerazione anche il grado di soddisfazione degli utenti, la funzionalità degli uffici dell'Amministrazione e degli enti, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità nella gestione delle risorse attribuite ai dirigenti e la rispondenza delle determinazioni organizzative da essi adottate ai criteri indicati nell'art. 4, fornendo anche elementi utili per l'adozione delle misure previste nei confronti dei responsabili della gestione;

c) fornire gli elementi conoscitivi necessari al fine di collegare l'esito dell'attività di valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati all'allocazione annuale delle risorse.

2. Per l'attuazione del controllo interno di gestione è istituito un apposito ufficio che opera in posizione di autonomia presso l'Assessorato competente in materia di organizzazione e personale e dispone di una distinta dotazione organica.

3. L'ufficio:

a) stabilisce annualmente, tenuto conto delle priorità eventualmente indicate dalla Giunta regionale, il piano delle rilevazioni dei costi, delle attività e dei prodotti, individuando le aree e le attività da sottoporre a controllo e gli specifici indicatori di efficacia, efficienza ed economicità da rilevare, nonché definendo i parametri e gli indici di riferimento da utilizzare nella valutazione comparativa dell'efficienza, dell'efficacia e dell'economicità dell'azione degli uffici dell'Amministrazione e degli enti;

b) rileva ed elabora i dati occorrenti per il controllo di gestione; a tal fine l'ufficio ha accesso ai documenti amministrativi, può richiedere alle direzioni generali, ai servizi e alle altre unità organizzative, oralmente o per iscritto, qualsiasi atto o notizia e può effettuare accertamenti diretti;

c) riferisce periodicamente i risultati dell'attività di controllo ai competenti organi di direzione politica, ai fini della verifica dello stato di attuazione degli obiettivi programmati, ed ai dirigenti delle strutture sottoposte al controllo, affinché questi abbiano gli elementi necessari per valutare l'andamento della gestione degli uffici di cui sono responsabili;

d) redige entro il 30 aprile di ogni anno un referto di sintesi sui risultati dell'attività di controllo e lo trasmette al Presidente della Giunta, che sottopone il referto alla valutazione della Giunta e ne invia copia per conoscenza al Consiglio regionale.

Art. 11

Direzione dell'ufficio del controllo interno di gestione.

1. Alla direzione dell'ufficio del controllo interno di gestione è preposta una commissione composta da tre esperti di indiscussa autonomia professionale, estranei all'Amministrazione ed agli enti, ad uno dei quali è attribuita la funzione di presidente.

2. La commissione è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta medesima, adottata su proposta dell'Assessore competente in materia di

personale, che la formula previa pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione e su almeno due quotidiani a diffusione nazionale di un invito a presentare candidature. Prima di presentare la proposta alla Giunta, l'Assessore acquisisce su di essa il parere della Commissione consiliare competente in materia di personale, che è tenuta ad esprimerlo entro trenta giorni, decorsi i quali si prescinde dal parere. Col medesimo decreto con cui si procede alla nomina dei commissari e individuato il commissario cui è attribuita la funzione di presidente.

3. Gli esperti devono avere i seguenti requisiti:

a) elevata e documentata esperienza professionale nel settore dell'analisi e del controllo di gestione di sistemi organizzativi complessi;

b) ovvero, elevata e documentata competenza scientifica nel medesimo settore, desunta dal corso di studi, dallo svolgimento di attività didattiche o di ricerca nelle Università o in altre istituzioni di alta qualificazione nonché dalle pubblicazioni scientifiche.

4. Non possono far parte della commissione di direzione del servizio del controllo di gestione coloro che rivestano cariche pubbliche elettive ovvero cariche in partiti politici o in sindacati ovvero abbiano rivestito le suddette cariche nei dodici mesi precedenti la nomina.

5. Il rapporto di lavoro dei componenti della commissione con l'Amministrazione è regolato da contratto quadriennale di diritto privato ed ha carattere pieno ed esclusivo [\(26\)](#).

---

[\(26\)](#) Comma così modificato dall'art. [20, comma 1, lettera b\)](#), [L.R. 21 aprile 2005, n. 7](#).

## TITOLO II

### Organizzazione degli uffici e dotazione organica

#### Art. 12

Strutture organizzative [\(27\)](#).

1. L'Amministrazione è organizzata in direzioni generali e servizi.

2. Le direzioni generali sono le strutture organizzative di primo grado dell'Amministrazione e sono sovraordinate ai servizi.

3. I servizi sono strutture organizzative di secondo grado, costituite per l'esercizio anche decentrato di funzioni omogenee, affini o complementari di carattere permanente o continuativo.

4. I servizi possono essere articolati in ulteriori unità organizzative di livello inferiore, al fine di un'ottimale distribuzione delle responsabilità o per esigenze di decentramento [\(28\)](#).

5. I servizi e le loro articolazioni organizzative rispondono ai seguenti criteri:

- a) organicità della struttura per attività omogenee e complementari;
  - b) razionalizzazione della distribuzione delle competenze, al fine di eliminare sovrapposizioni e duplicazioni;
  - c) rilevanza, sotto il profilo quantitativo e qualitativo, delle attività svolte e delle risorse umane e materiali assegnate.
6. Alle direzioni generali e ai servizi sono preposti dirigenti.
7. Alle ulteriori unità organizzative sono preposti dipendenti di qualifiche funzionali inferiori a quella di dirigente [\(29\)](#).

---

[\(27\)](#) Vedi, anche, il [D.P.G.R. 13 gennaio 2000, n. 4](#), il [Dec.Ass. 26 luglio 2001, n. 207](#), il [Dec.Ass. 27 luglio 2001, n. 1186](#), il [Dec.Ass. 3 agosto 2001, n. 8](#) e il [Dec.Ass. 7 agosto 2001, n. 34/1](#), il [Dec.Ass. 9 ottobre 2001, n. 1382](#), il [Dec.Ass. 9 ottobre 2001, n. 41/1](#), il [Dec.Ass. 28 dicembre 2001, n. 67/1](#) e il [Dec.Ass. 21 settembre 2005, n. 532](#). Con [Dec.Ass. 11 novembre 2005, n. 597](#) è stata approvata la ripartizione delle competenze tra le articolazioni organizzative di I° livello dell'Assessorato Industria, ai sensi del presente articolo.

[\(28\)](#) Comma così modificato dall'art. [20, comma 1, lettera c\)](#), [L.R. 21 aprile 2005, n. 7](#).

[\(29\)](#) Vedi, al riguardo, quanto disposto dal [Dec.Ass. 3 agosto 2001, n. 8](#).

#### Art. 13

Strutture dell'Amministrazione regionale [\(30\)](#) [\(31\)](#).

1. La Giunta regionale definisce le linee fondamentali dell'organizzazione amministrativa della Regione.
2. Il numero massimo delle direzioni generali è determinato in ventiquattro.
3. In ciascun assessorato è istituita almeno una direzione generale. Fermo restando il numero massimo di cui al comma 2, nella Presidenza può essere istituito un numero di direzioni generali fino al 30 per cento di quelle istituite.
4. Al fine di adeguare l'organizzazione dell'Amministrazione agli obiettivi di governo, le direzioni generali sono istituite, modificate e soppresse con decreto del Presidente della Regione, previa conforme deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di organizzazione e di personale.
5. I direttori generali dispongono di un ufficio per le attività di segreteria e di supporto alla verifica dei programmi della direzione.

6. La dotazione organica dirigenziale è definita dalla Giunta regionale tenendo conto del fabbisogno connesso agli obiettivi e alle risorse assegnati alle direzioni generali, ai servizi e alle unità di progetto.

7. I servizi sono istituiti, modificati o soppressi con decreto dell'Assessore competente per materia, su proposta del direttore generale, sulla base dei criteri stabiliti dalla Giunta regionale ai sensi del comma 6 [\(32\)](#) [\(33\)](#).

8. Le articolazioni organizzative di livello non dirigenziale sono istituite, modificate o soppresse con provvedimento del direttore generale responsabile della struttura previo parere del direttore di servizio competente. Non possono essere istituite articolazioni le cui indennità non trovino copertura nel fondo assegnato alla direzione generale interessata per la retribuzione delle funzioni di coordinamento e di responsabilità.

9. Ai fini dell'organizzazione interna degli uffici, dell'affidamento degli incarichi di coordinamento di livello non dirigenziale, della creazione e gestione delle unità di progetto di cui all'articolo 26, dell'individuazione delle necessità della pianta organica, dell'analisi del fabbisogno formativo, nonché di una più efficiente generale gestione delle risorse umane, è istituita la banca dati delle competenze di tutto il personale regionale. Nella banca dati confluiscono i curricula dei dipendenti autocertificati e compilati attraverso l'utilizzo di appositi software, con l'identificazione delle esperienze lavorative, svolte anche non all'interno dell'Amministrazione regionale, nonché il percorso di studi e formativo lungo tutto l'arco della vita. Il popolamento della banca dati e le ricerche al suo interno sono realizzati secondo la massima trasparenza a tutela del buon andamento dell'Amministrazione regionale e di tutti i lavoratori e possono avvenire anche mediante l'uso di parole chiave e/o sezioni di argomenti.

---

[\(30\)](#) Articolo così sostituito dall'art. [3, comma 1, L.R. 25 novembre 2014, n. 24](#), a decorrere dal giorno della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 29, comma 1 della stessa legge). Il testo originario era il seguente: «Art. 13. Istituzione delle strutture. 1. All'istituzione, modificazione o soppressione delle direzioni generali si provvede con legge.

2. I servizi sono istituiti, modificati o soppressi con decreto del Presidente della Giunta, previa conforme deliberazione della Giunta medesima, su proposta motivata dell'Assessore competente in materia di organizzazione e personale, di concerto con il componente della Giunta preposto al ramo dell'Amministrazione cui il servizio fa capo, sentito il direttore generale competente.

3. Le ulteriori articolazioni organizzative dei servizi sono istituite, modificate o soppresse con decreto del componente della Giunta regionale competente nel ramo dell'Amministrazione, su proposta motivata del direttore generale, nell'osservanza dei criteri di cui al comma 5 dell'art. 12 e di eventuali direttive generali emanate dalla Giunta regionale. Non possono essere istituite articolazioni le cui indennità non trovino copertura nel fondo assegnato alla direzione generale interessata per la retribuzione delle funzioni di coordinamento e di responsabilità.

4. I decreti istitutivi dei servizi e delle loro articolazioni organizzative ne specificano la denominazione, i compiti e la dipendenza funzionale.».

[\(31\)](#) Vedi, anche, il [Dec.Ass. 3 marzo 2015, n. 5](#).

[\(32\)](#) Ai sensi dell'art. 1, [D.P.Reg. 4 febbraio 2016, n. 10](#) sono stati soppressi, come previsto dal presente comma, il Servizio rapporti istituzionali e segreteria di Giunta e il Servizio di coordinamento del controllo strategico.

[\(33\)](#) Vedi, anche, il [D.P.Reg. 9 marzo 2018, n. 19](#) e il [D.P.Reg. 25 ottobre 2019, n. 104](#).

#### Art. 13-bis

Comitato di coordinamento delle direzioni generali [\(34\)](#).

1. Al fine di assicurare il coordinamento dell'azione amministrativa tra le strutture organizzative della Regione, è istituito il Comitato di coordinamento delle direzioni generali.

2. Il comitato è composto dai direttori generali ed è presieduto dal Presidente della Regione o da un suo delegato.

3. Il comitato esprime pareri alla Giunta regionale in merito:

a) alla definizione dei procedimenti che richiedono integrazione e apporti intersettoriali;

b) alle esigenze organizzative per il funzionamento delle direzioni.

---

[\(34\)](#) Articolo aggiunto dall'art. 4, [comma 1, L.R. 25 novembre 2014, n. 24](#), a decorrere dal giorno della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 29, comma 1 della stessa legge).

#### Art. 14

Posizioni dirigenziali ispettive [\(35\)](#).

1. Il contingente numerico dei dirigenti ispettori di cui all'articolo 27 è determinato con decreto del Presidente della Regione, previa conforme deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di organizzazione e di personale.

---

[\(35\)](#) Articolo così sostituito dall'art. 5, [comma 1, L.R. 25 novembre 2014, n. 24](#), a decorrere dal giorno della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 29, comma 1 della stessa legge). Il testo originario era il seguente: «Art. 14. Posizioni dirigenziali di staff e ispettive. 1. Con la stessa procedura prevista per i servizi dall'art. 13, comma 2, sono costituite le posizioni funzionali dirigenziali di staff, di cui all'art. 21, comma 3, lettera d), e ne sono definite contestualmente le competenze. Con la medesima procedura è determinato il contingente numerico dei dirigenti ispettori di cui all'art. 27.».

## Art. 15

Piano del fabbisogno di personale. Dotazioni organiche [\(36\)](#).

1. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di personale, sentiti gli assessori competenti, determina e aggiorna le dotazioni organiche dell'Amministrazione regionale e, di concerto con l'Assessore competente in materia ambientale, del Corpo forestale e di vigilanza ambientale. Sulla base delle dotazioni organiche così determinate, la Giunta regionale approva il Piano triennale del fabbisogno del personale.

2. Il Piano, in coerenza con gli strumenti di programmazione economico-finanziaria e nel rispetto dei vincoli di spesa stabiliti dal bilancio pluriennale, quantifica le risorse umane necessarie per lo svolgimento dei compiti istituzionali e ne prevede la ripartizione tra le direzioni generali in modo funzionale al conseguimento degli obiettivi dell'azione di governo.

---

[\(36\)](#) Articolo così sostituito dall'art. [6, comma 1, L.R. 25 novembre 2014, n. 24](#), a decorrere dal giorno della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 29, comma 1 della stessa legge).

Il testo originario era il seguente: «Art. 15. Dotazioni organiche e rilevazione dei carichi di lavoro.

1. Le dotazioni organiche di ciascuna direzione generale, distinte per qualifiche funzionali e profili professionali, e quella complessiva del ruolo unico dell'Amministrazione sono definite, con periodicità non superiore al triennio, con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa conforme deliberazione della Giunta medesima, su proposta dell'Assessore competente in materia di organizzazione e personale, avvalendosi della rilevazione dei carichi di lavoro delle strutture organizzative.

2. La rilevazione dei carichi di lavoro è effettuata con riferimento alla media delle quantità di atti o di operazioni prodotti in ciascuno degli anni presi in considerazione, ai tempi standard di esecuzione delle attività e al grado di copertura del servizio reso in rapporto alla domanda espressa e potenziale.

3. Con la procedura di cui al comma 1 è definita la dotazione organica dei dirigenti sulla base del numero delle direzioni generali, dei servizi e delle posizioni funzionali dirigenziali costituite ai sensi dell'art. 14. Con lo stesso provvedimento la dotazione può essere ripartita in un'area dirigenziale amministrativa ed in aree dirigenziali tecniche.

4. Qualora le dotazioni organiche ridefinite con le procedure dei commi 1 e 3 comportino maggiori oneri finanziari, si provvede con legge.».

## Art. 15-bis

Variazione dei contingenti organici delle direzioni generali [\(37\)](#).

1. I contingenti organici di ciascuna direzione generale di cui all'articolo 15, comma 1, ferma la dotazione organica complessiva dell'Amministrazione, possono essere modificati con decreto dell'Assessore competente in materia di organizzazione e personale su conforme deliberazione della Giunta regionale, in seguito a:

- a) trasferimenti o modifiche delle competenze;
- b) interventi di riorganizzazione o razionalizzazione dei processi di lavoro;
- c) cessazioni dal servizio o collocamenti in aspettativa a tempo indeterminato;
- d) esigenze di riequilibrio dei contingenti conseguenti alle attività di cui alle lettere a), b) e c);
- e) su motivata proposta degli assessori competenti per materia.

2. La direzione generale competente in materia di personale, a seguito dell'emanazione del decreto di cui al comma 1, dandone adeguata pubblicità, attiva prioritariamente procedure di trasferimento a domanda e, in mancanza di richieste, d'ufficio.

---

[\(37\)](#) Articolo aggiunto dall'art. [7, comma 1, L.R. 25 novembre 2014, n. 24](#), a decorrere dal giorno della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 29, comma 1 della stessa legge).

#### Art. 16

Strutture organizzative e dotazioni organiche degli enti, delle agenzie, delle aziende e degli istituti [\(38\)](#).

1. Gli enti, le agenzie, le aziende e gli istituti del sistema Regione definiscono l'organizzazione degli uffici e le dotazioni organiche attenendosi alle disposizioni del presente Titolo, a eccezione di quelle concernenti gli organi d'indirizzo politico. Qualora, con riguardo alla loro dimensione e alla complessità organizzativa risulti adeguata l'istituzione di una sola posizione dirigenziale questa svolge le funzioni di cui agli articoli 23 e 24.

2. Gli atti adottati ai sensi del presente articolo rientrano, ai fini dell'esercizio del controllo preventivo, tra quelli indicati dall'articolo [3, comma 1, lettera e\)](#) della [legge regionale 15 maggio 1995, n. 14](#) (Indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli enti, istituti e aziende regionali).

3. Nelle agenzie AGRIS, ARGEA, LAORE e nell'azienda AREA è prevista una sola direzione generale e, fermo restando quanto previsto dal secondo periodo del comma 1, i servizi costituiscono le uniche articolazioni organizzative di livello dirigenziale.

4. Fino all'approvazione della legge regionale di riordino degli enti locali, in tutti i territori delle otto circoscrizioni elettorali di Cagliari, Carbonia-Iglesias, Medio Campidano, Nuoro, Ogliastra, Olbia-Tempio, Oristano e Sassari, corrispondenti a quelle risultanti alla data delle elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale dell'anno 2009, è comunque mantenuta la presenza delle attuali articolazioni organizzative anche di livello dirigenziale del sistema Regione.

- 
- (38) Articolo così sostituito dall'art. [8, comma 1, L.R. 25 novembre 2014, n. 24](#), a decorrere dal giorno della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 29, comma 1 della stessa legge). Il testo originario era il seguente: «Art. 16. Strutture organizzative e dotazioni organiche degli enti.
1. Gli enti procedono con cadenza almeno triennale, e comunque quando vi proceda l'Amministrazione, alla revisione delle proprie strutture organizzative e delle dotazioni organiche sulla base dei criteri previsti nel presente titolo e avuto particolare riguardo alle dimensioni dell'ente e alla sua complessità organizzativa.
  2. Gli atti adottati dagli enti ai sensi del presente articolo rientrano, ai fini dell'esercizio del controllo preventivo, tra quelli indicati alla lettera e) del comma 1 dell'art. [3 della legge regionale 15 maggio 1995, n. 14](#).
  3. Qualora un ente non proceda contestualmente all'Amministrazione alla revisione delle proprie strutture organizzative e dotazioni organiche e all'attuazione dei conseguenti processi di mobilità, l'Assessore competente in materia di personale, previa fissazione di un termine entro cui provvedere non inferiore a trenta giorni, nomina un commissario che procede in luogo degli organi dell'ente, salvo il potere della Giunta regionale di adottare ulteriori provvedimenti in sede di vigilanza sugli organi.».

#### Art. 17

Coordinamento delle iniziative in materia di uffici e personale.

1. Gli schemi dei provvedimenti legislativi e regolamentari e gli altri atti contenenti disposizioni in materia di organizzazione degli uffici o in materia di personale comunque sottoposti alle deliberazioni della Giunta, nonché i provvedimenti di competenza dei componenti della Giunta regionale incidenti nelle medesime materie, sono rispettivamente proposti alla Giunta o adottati previa intesa con l'Assessore competente in materia di personale.

#### Art. 18

Soppressione di competenze di organi collegiali e modifiche alle norme sul comitato amministrativo del F.I.T.Q.

1. Sono soppresse le competenze relative all'organizzazione degli uffici e del lavoro e alla gestione del personale di commissioni, comitati e collegi comunque denominati, non previsti dalla presente legge, operanti presso l'Amministrazione e gli enti in forza di leggi, regolamenti e atti amministrativi. Sono fatti salvi il comitato amministrativo e il collegio dei revisori del Fondo per l'integrazione del trattamento di quiescenza, di previdenza e di assistenza del personale dipendente dall'Amministrazione regionale, di cui alla [legge regionale 5 maggio 1965, n. 15](#), modificata dalla [legge regionale 3 novembre 1995, n. 27](#), e i corrispondenti organi degli enti.
2. ... [\(39\)](#).

3. ... [\(40\)](#).

---

[\(39\)](#) Sostituisce le lettere a) e b) del primo comma dell'art. [14](#), [L.R. 5 maggio 1965, n. 15](#).

[\(40\)](#) Sostituisce i commi secondo e terzo dell'art. [14](#), [L.R. 5 maggio 1965, n. 15](#).

Art. 19

Relazione annuale sullo stato e i costi dell'organizzazione amministrativa regionale.

1. Contestualmente alla proposta di bilancio annuale la Giunta regionale presenta al Consiglio una relazione sullo stato e i costi dell'organizzazione amministrativa regionale, con particolare riferimento, per l'Amministrazione e gli enti, a:

- a) istituzione, accorpamento e soppressione dei servizi e delle loro articolazioni organizzative;
- b) iniziative per la diffusione delle nuove tecnologie di comunicazione e di automazione delle attività amministrative;
- c) andamento dei costi per l'acquisto, la costruzione, la locazione e la manutenzione delle sedi degli uffici regionali;
- d) programmi di formazione, di aggiornamento e di riqualificazione del personale;
- e) stato dell'organico, con la evidenziazione della sua composizione per sessi, della quota di rapporti di lavoro a tempo parziale e a tempo determinato, delle unità di personale in posizione di comando, di distacco e di aspettativa per mandato politico o sindacale;
- f) programmi di mobilità e di copertura delle vacanze d'organico;
- g) andamento delle spese per il personale dipendente;
- h) quantificazione dei costi per l'acquisizione di prestazioni lavorative mediante contratti di collaborazione, mediante affidamenti di consulenze, studi e progettazioni, ovvero mediante convenzioni con altri enti pubblici o privati per l'istruttoria di pratiche e lo svolgimento di attività amministrative per conto della Regione, distinguendo le spese per attività occasionali o di carattere straordinario e le spese aventi carattere ordinario o continuativo.

Art. 20

Uffici per le relazioni col pubblico.

1. ... [\(41\)](#).

---

[\(41\)](#) Aggiunge il terzo e il quarto comma all'art. [5](#), [L.R. 15 luglio 1986, n. 47](#).

### TITOLO III

#### Dirigenza

##### Art. 21

Qualifica dirigenziale e relative funzioni.

1. I dirigenti del comparto di contrattazione regionale appartengono ad un ruolo unico e sono inquadrati in un'unica qualifica [\(42\)](#).

1-bis. La struttura dell'Amministrazione regionale competente in materia di personale provvede all'assegnazione e alla mobilità dei dirigenti tra le amministrazioni del sistema Regione per garantire l'efficienza dell'azione amministrativa [\(43\)](#).

2. In ciascuna struttura organizzativa, il dirigente preposto alla struttura di più elevato livello è, limitatamente alla durata della preposizione, sovraordinato al dirigente preposto a quella di livello inferiore, eccezion fatta per i dirigenti che rispondono direttamente agli organi politici.

3. Ai dirigenti competono funzioni:

a) di direzione generale;

b) di direzione di servizio;

c) di vigilanza e ispettive;

d) [di studio, di ricerca e di consulenza] [\(44\)](#).

4. I dirigenti esercitano le funzioni loro attribuite nel rispetto della legge, dei regolamenti e degli atti di indirizzo emanati dalla Giunta, dal Presidente e dagli Assessori.

5. I dirigenti hanno l'obbligo di esprimere al Presidente della Giunta o all'Assessore ovvero al dirigente sovraordinato il loro dissenso per le direttive e i provvedimenti ritenuti illegittimi; hanno inoltre la facoltà di esprimere il loro parere per ragioni attinenti al merito. Su ordine scritto, essi sono tenuti a dare attuazione alle direttive e ai provvedimenti per i quali abbiano espresso il loro dissenso, qualora non si tratti di atti vietati dalla legge penale.

6. Il Presidente della Giunta e gli Assessori non possono revocare, riformare, riservare o avocare a sé o altrimenti adottare provvedimenti o atti di competenza dei dirigenti. In caso di inerzia o ritardo essi possono fissare un termine perentorio entro il quale il dirigente deve adottare gli atti o i provvedimenti. Qualora l'inerzia permanga, essi possono nominare un commissario ad acta. Il Presidente della Giunta e gli Assessori possono altresì nominare, previa contestazione, un commissario ad acta in caso di grave inosservanza delle direttive generali da parte del dirigente

competente, che determinino pregiudizio per l'interesse pubblico. Nei casi di urgenza si può prescindere dalla contestazione. Dei provvedimenti di nomina dei commissari ad acta adottati dagli Assessori è data contestuale comunicazione al Presidente della Giunta.

7. Gli atti adottati dai dirigenti sono denominati "determinazioni". Le determinazioni adottate dai direttori generali e dai dirigenti ispettori sono definitive. Contro le determinazioni adottate dagli altri dirigenti è dato ricorso al competente direttore generale, che decide in via definitiva.

8. Il Presidente della Giunta e gli Assessori hanno facoltà di procedere in ogni tempo all'annullamento d'ufficio, per motivi di legittimità, delle determinazioni adottate dai dirigenti degli uffici afferenti al ramo di amministrazione cui essi sono preposti, ove sussista un interesse pubblico attuale all'annullamento.

9. Le determinazioni adottate dai dirigenti devono essere comunicate al competente componente della Giunta, con le modalità dal medesimo determinate. Le determinazioni comprese nelle categorie specificate in apposito decreto del Presidente della Giunta, emanato su conforme deliberazione della Giunta medesima, sono pubblicate, anche per estratto, nel Bollettino Ufficiale della Regione.

---

[\(42\)](#) Comma così sostituito dall'art. [1, comma 1, L.R. 18 giugno 2018, n. 21](#), a decorrere dal 21 giugno 2018 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 1, della stessa legge). Il testo precedente era così formulato: «1. La dirigenza è ordinata in un'unica qualifica.».

[\(43\)](#) Comma aggiunto dall'art. [1, comma 1, L.R. 18 giugno 2018, n. 21](#), a decorrere dal 21 giugno 2018 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 1, della stessa legge).

[\(44\)](#) Lettera abrogata dall'art. [9, comma 1, L.R. 25 novembre 2014, n. 24](#), a decorrere dal giorno della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 29, comma 1 della stessa legge).

## Art. 22

### Responsabilità dirigenziale.

1. I dirigenti sono responsabili del risultato dell'attività svolta in dipendenza delle funzioni loro conferite, della realizzazione dei programmi loro affidati e dei risultati della gestione finanziaria tecnica ed amministrativa.

2. L'inosservanza delle direttive e i risultati negativi della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa sono contestati con atto scritto:

a) del componente della Giunta competente nel ramo dell'Amministrazione nei confronti del direttore generale e del dirigente che risponde direttamente all'organo politico;

b) del Presidente della Giunta nei confronti del dirigente ispettore;

c) del direttore generale nei confronti dei restanti dirigenti.

3. Al dirigente devono essere in ogni caso assicurati l'assegnazione di un termine non inferiore a dieci giorni per la presentazione di controdeduzioni e giustificazioni, nonché l'accesso alla documentazione che possa risultare utile per lo svolgimento della sua difesa.

4. L'accertamento delle responsabilità deve tener conto, anche sulla base delle risultanze obiettivamente emergenti dai controlli di gestione effettuati ai sensi dell'art. 10, delle condizioni organizzative ed ambientali, se tempestivamente segnalate, oltre che della disponibilità di mezzi e di personale che possano aver influito sull'esercizio delle funzioni dirigenziali.

5. L'accertata responsabilità dirigenziale per l'inosservanza delle direttive o il risultato negativo della gestione comporta, in relazione alla sua gravità:

- a) la revoca dell'incarico e la destinazione ad altro incarico di pari livello;
- b) la revoca dell'incarico e la destinazione ad altro incarico di livello inferiore, con l'esclusione dal conferimento di incarichi di livello dirigenziale corrispondente a quello revocato per un periodo non inferiore a due anni;
- c) il collocamento a disposizione, con la privazione del trattamento economico accessorio, per un periodo massimo di un anno;
- d) il recesso del rapporto di lavoro, secondo le disposizioni del Codice civile e dei contratti collettivi.

6. Gli eventuali provvedimenti sanzionatori sono adottati dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di personale.

7. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di responsabilità previste per tutti i dipendenti regionali.

## Art. 23

### Compiti del dirigente.

1. Il dirigente:

- a) cura la combinazione ottimale delle risorse umane, finanziarie, tecnologiche e temporali assegnategli, allo scopo di perseguire l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa;
- b) controlla costantemente il grado di raggiungimento dei risultati, identificando gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati ed agendo per la soluzione dei problemi che sorgono;
- c) promuove la semplificazione e l'ottimizzazione delle procedure e l'innovazione, anche facilitando l'adozione di modalità sperimentali nella realizzazione delle attività;
- d) favorisce l'integrazione della propria struttura nel sistema amministrativo regionale e la comunicazione con i diversi soggetti, istituzionali e non, interessati alla sua attività;

e) promuove e incentiva la crescita professionale e la motivazione delle risorse umane impegnate nella struttura;

f) [richiede i pareri agli organi consultivi dell'Amministrazione e risponde ai rilievi degli organi di controllo sugli atti di sua competenza] [\(45\)](#);

g) svolge i procedimenti disciplinari di competenza.

---

[\(45\)](#) Lettera abrogata dall'art. [2, comma 3](#), [L.R. 14 giugno 2000, n. 6](#).

Art. 24

Compiti del direttore generale [\(46\)](#).

1. Il dirigente cui sono conferite funzioni di direttore generale, oltre a quanto previsto dall'art. 23:

a) collabora con gli organi di direzione politica, esprimendo pareri, formulando proposte e fornendo le informazioni utili per la decisione;

b) cura l'attuazione delle direttive generali, dei piani e dei programmi definiti dagli organi di direzione politica, affidandone di norma la gestione ai direttori dei servizi, in conformità alle rispettive competenze, e ripartendo fra di essi le risorse strumentali assegnate alla direzione generale;

c) dirige, controlla e coordina l'attività dei direttori dei servizi e degli altri dirigenti facenti capo alla direzione generale cui è preposto, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia;

d) propone la promozione e la resistenza alle liti e le relative conciliazioni, rinunce e transazioni [\(47\)](#);

e) richiede i pareri agli organi consultivi dell'Amministrazione e risponde ai rilievi degli organi di controllo sugli atti di competenza [\(48\)](#);

f) decide sui ricorsi gerarchici contro gli atti e i provvedimenti amministrativi non definitivi dei dirigenti;

g) tenuto conto delle risultanze emergenti dalla periodica rilevazione dei carichi di lavoro e sentiti i direttori dei servizi, assegna e trasferisce ai medesimi servizi o direttamente alla direzione generale il personale a questa attribuito;

h) adotta gli atti di competenza inerenti l'organizzazione e la gestione del personale e, nel rispetto dei contratti collettivi, provvede all'attribuzione dei trattamenti economici accessori per quanto di competenza.

(46) Vedi, al riguardo, quanto disposto dal [Dec.Ass. 3 agosto 2001, n. 8](#) e dalla [Delib.G.R. 30 dicembre 2002, n. 44/26](#).

(47) Lettera così sostituita dall'art. [2, comma 4, L.R. 14 giugno 2000, n. 6](#). Il testo originario era così formulato: «d) promuove e resiste alle liti;».

(48) Lettera così sostituita dall'art. [2, comma 4, L.R. 14 giugno 2000, n. 6](#). Il testo originario così recitava: «e) ha il potere di conciliare e di transigere, di concerto col direttore generale dell'ufficio legale dell'Amministrazione ovvero, negli enti, col preventivo assenso del consiglio di amministrazione;».

Art. 25

Compiti del direttore di servizio.

1. Il dirigente cui sono conferite funzioni di direttore di servizio, oltre a quanto previsto dall'art. 23:

a) collabora con il direttore generale e sovraordinato, formulando proposte e fornendo informazioni utili alla definizione dei programmi da realizzare e alla determinazione dei criteri generali di organizzazione degli uffici;

b) cura la gestione delle attività di competenza del servizio e degli altri compiti ad esso delegati dal direttore generale, adottando i relativi atti e provvedimenti amministrativi ed esercitando i poteri di spesa e di acquisizione delle entrate;

c) dirige, coordina e controlla l'attività degli uffici che da esso dipendono;

d) nel rispetto dei contratti collettivi, provvede all'attribuzione dei trattamenti economici accessori per quanto di competenza;

e) identifica, in base alla [legge regionale 22 agosto 1990, n. 40](#), i responsabili dei procedimenti che, fanno capo al servizio e vigila, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia, sul rispetto dei termini e degli altri adempimenti di loro competenza e sull'attuazione delle norme in materia di regolarità, pubblicità, trasparenza e partecipazione nei procedimenti amministrativi.

e1) richiede i pareri alle strutture interne al ramo di amministrazione di appartenenza [\(49\)](#);

e2) nelle materie di competenza del servizio svolge le funzioni attribuite dalla [legge 24 novembre 1981, n. 689](#), all'autorità competente a ricevere i rapporti sulla violazione delle disposizioni per le quali è prevista una sanzione amministrativa e dirige le attività di accertamento, contestazione e notifica [\(50\)](#).

---

[\(49\)](#) Lettera aggiunta dall'art. [2, comma 5, L.R. 14 giugno 2000, n. 6](#).

[\(50\)](#) Lettera aggiunta dall'art. [2, comma 5, L.R. 14 giugno 2000, n. 6](#).

Art. 26

Unità di progetto [\(51\)](#).

1. Senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, possono essere costituite Unità di progetto per il conseguimento di obiettivi specifici, anche intersettoriali, coordinate da personale dirigente del sistema Regione ovvero da dipendenti in possesso dei requisiti per l'accesso alla qualifica dirigenziale, individuati con le modalità di cui all'articolo 28, comma 4-quater.

2. La Giunta regionale stabilisce i criteri di funzionamento, la composizione, le modalità di formazione e di conferimento delle funzioni, la durata delle Unità di progetto e ne individua gli obiettivi.

3. Al personale non dirigente preposto al coordinamento delle Unità di cui al comma 1 è riconosciuta una indennità aggiuntiva equiparata alla retribuzione di posizione spettante al direttore di servizio e alla relativa retribuzione di risultato commisurata al raggiungimento degli obiettivi [\(52\)](#).

---

[\(51\)](#) Articolo così sostituito dall'art. [10, comma 1, L.R. 25 novembre 2014, n. 24](#), a decorrere dal giorno della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 29, comma 1 della stessa legge). Il testo originario era il seguente: «Art. 26. Compiti del dirigente assegnato a studi e ricerche. 1. Il dirigente cui sono conferite funzioni di studio, di ricerca e di consulenza svolge, all'interno della struttura cui è assegnato o alle dirette dipendenze del Presidente della Giunta o di un Assessore, nel rispetto delle norme di legge che disciplinano la composizione e le funzioni degli uffici di diretta collaborazione con gli organi politici, compiti di:

a) studio delle questioni di natura scientifica, tecnica, economica e giuridica nelle materie di competenza;

b) predisposizione di documenti, relazioni, pareri e proposte;

c) elaborazione di schemi di disegni di legge e di atti generali;

d) collaborazione alla definizione di obiettivi e strategie di intervento.».

[\(52\)](#) Comma così sostituito dall'art. [2, comma 1, L.R. 18 giugno 2018, n. 21](#), a decorrere dal 21 giugno 2018 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 1, della stessa legge). Il testo precedente era così formulato: «3. Al personale preposto al coordinamento delle Unità di cui al comma 1 è riconosciuta una retribuzione, collegata al conseguimento degli obiettivi, prevista dal contratto collettivo regionale di lavoro per l'area dirigenziale.».

Successivamente la [Corte costituzionale, con sentenza 21 maggio - 21 giugno 2019, n. 154](#) (pubblicata nella Gazz.Uff. 26 giugno 2019, n. 26, prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del suddetto art. 2.

## Art. 27

### Compiti del dirigente ispettore.

1. Il dirigente cui sono conferite funzioni di vigilanza e ispettive effettua ordinariamente, sulla base delle direttive della Giunta regionale e secondo programmi di attività definiti collegialmente dagli ispettori, ispezioni presso l'amministrazione e gli enti, volte ad accertare la regolare applicazione delle leggi e dei regolamenti e la regolarità amministrativo-contabile, nonché l'adeguata e corretta utilizzazione del personale e l'andamento generale dell'ufficio sottoposto a ispezione, tenendo anche conto delle segnalazioni dell'utenza e delle organizzazioni di categoria.
2. Il dirigente ispettore provvede altresì, su disposizione o autorizzazione del Presidente della Giunta, alle inchieste e alle ispezioni di carattere straordinario che si renda necessario effettuare in determinati uffici dell'Amministrazione e degli enti.
3. Nello svolgimento delle attività ispettive egli ha il potere di verificare ed acquisire atti e di ricevere testimonianze, delle quali redige processo verbale. Qualora l'ufficio oggetto dell'ispezione rifiuti l'esibizione di particolari atti o documenti, il dirigente ispettore ne riferisce immediatamente al Presidente della Giunta.
4. Al termine degli accertamenti, il dirigente ispettore riferisce al Presidente della Giunta l'esito dell'ispezione o dell'inchiesta affidatagli, segnalando tutte le irregolarità accertate e formulando proposte sui provvedimenti da adottare. In caso di urgenza propone immediatamente agli organi competenti i provvedimenti necessari per eliminare gli inconvenienti rilevati. Trasmette inoltre alla direzione generale del personale copia della relazione ispettiva, per le parti concernenti le disfunzioni riscontrate nell'organizzazione degli uffici e nella gestione del personale, e comunica tutti i fatti che possono dar luogo a provvedimenti disciplinari.
5. Il dirigente ispettore che, nell'esercizio delle sue funzioni, rilevi fatti costituenti reato, per la cui punibilità non sia prescritta querela dell'offeso, è tenuto a farne rapporto direttamente alla competente autorità giudiziaria ai sensi [dell'art. 331 del codice di procedura penale](#).
6. Il dirigente ispettore con maggior anzianità di servizio dirige la struttura di supporto dell'attività ispettiva e coordina i dirigenti ispettori, fermo restando che degli incarichi loro affidati essi rispondono direttamente al Presidente della Giunta.

## Art. 28

### Attribuzione delle funzioni dirigenziali.

1. Le funzioni di direttore generale e di ispettore sono conferite con decreto dell'Assessore competente in materia di personale, previa conforme deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta del componente della Giunta competente nel ramo dell'Amministrazione cui fa capo la direzione generale e su proposta del Presidente della Giunta per quanto riguarda gli ispettori.

2. Le funzioni di direttore generale e di ispettore sono conferite a dirigenti dell'Amministrazione o degli enti con capacità adeguate alle funzioni da svolgere.

3. Alla direzione generale dell'area legale è preposto un avvocato abilitato al patrocinio davanti alle magistrature superiori. Le funzioni di direzione generale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale sono conferite ad un dirigente appartenente al Corpo medesimo ovvero ad altri dirigenti del sistema Regione, in possesso di comprovata professionalità ed esperienza acquisite nelle materie di competenza del Corpo forestale, ferma restando l'applicazione dell'articolo 29, che assume la denominazione di comandante del Corpo forestale e di vigilanza ambientale [\(53\)](#).

3-bis. Le funzioni di direttore generale o le funzioni ad esse equiparate nelle amministrazioni del sistema Regione sono attribuite per un periodo massimo di cinque anni [\(54\)](#).

3-ter. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 29, il trattamento economico delle posizioni amministrative apicali nelle amministrazioni del sistema Regione non può superare quello previsto per i direttori generali dell'Amministrazione regionale [\(55\)](#).

3-quater. Le disposizioni dell'ordinamento regionale in contrasto con quanto previsto nei commi 3-bis e 3-ter sono abrogate [\(56\)](#).

4. Le funzioni di direzione di servizio sono conferite a dirigenti del sistema Regione con decreto dell'Assessore competente in materia di personale, su proposta del componente della Giunta regionale competente nel ramo del sistema Regione, sentito il direttore generale della struttura di destinazione [\(57\)](#).

4-bis. La Giunta regionale, fino all'espletamento dei concorsi pubblici per l'accesso alla dirigenza e nei limiti del 10 per cento delle posizioni dirigenziali del sistema Regione, può autorizzare l'attribuzione temporanea delle funzioni di cui al comma 4 a dipendenti in possesso dei requisiti per l'accesso alla qualifica dirigenziale [\(58\)](#).

4-ter. Le funzioni di cui al comma 4-bis possono essere attribuite per soddisfare inderogabili esigenze legate:

a) alla salvaguardia della salute e della incolumità delle persone;

b) all'approvvigionamento e alla distribuzione di beni e servizi di prima necessità, nonché alla gestione e alla manutenzione dei relativi impianti;

c) alla sicurezza dei luoghi [\(59\)](#).

4-quater. La Giunta regionale stabilisce i criteri e le modalità per l'attribuzione degli incarichi di cui al comma 4-bis e, valutata la necessità organizzativa, autorizza l'avvio delle relative procedure selettive per titoli e colloquio [\(60\)](#).

4-quinquies. Gli incarichi di cui al comma 4-bis hanno durata massima di ventiquattro mesi e non sono immediatamente rinnovabili. Al dipendente spetta per la durata dell'incarico il trattamento accessorio del personale con qualifica dirigenziale [\(61\)](#).

4-sexies. L'esercizio delle funzioni attribuite ai sensi del comma 4-bis non costituisce titolo valutabile ai fini dell'accesso alla carriera dirigenziale [\(62\)](#).

5. I decreti di attribuzione e revoca delle funzioni dirigenziali sono pubblicati per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione.

6. La proposta di attribuzione delle funzioni dirigenziali deve tenere conto delle attitudini e della capacità professionale del singolo dirigente, in relazione alla natura e alle caratteristiche della funzione da conferire e dei programmi da realizzare, nonché ai risultati conseguiti nelle precedenti esperienze di servizio.

7. L'attribuzione delle funzioni ha durata quinquennale e deve tassativamente essere rideliberata entro la scadenza. Decorsi quindici giorni da tale termine, o sessanta giorni dalla sopravvenuta vacanza, senza che gli organi competenti abbiano provveduto, ad essi si sostituisce il Presidente della Giunta, che procede immediatamente, anche in mancanza delle deliberazioni, delle proposte e dei pareri previsti dall'ordinaria procedura di conferimento [\(63\)](#).

8. Con la procedura prevista dal comma 4 il provvedimento di attribuzione delle funzioni può essere revocato e il dirigente destinato a diversa funzione dirigenziale, per esigenze attinenti all'ottimale utilizzazione delle competenze professionali, in relazione agli obiettivi, alle priorità date e ai programmi da realizzare ovvero in conseguenza di processi di riorganizzazione. Il provvedimento deve essere specificamente motivato e non può implicare giudizio negativo sull'operato del dirigente, nel qual caso si applica l'articolo 22. Al dirigente trasferito a funzione dirigenziale di minor valore economico è conservata l'originaria indennità fino alla scadenza del precedente incarico, ma comunque non oltre i dodici mesi [\(64\)](#).

9. L'attribuzione delle funzioni di direzione generale deve essere confermata o revocata entro i tre mesi successivi all'insediamento di una nuova Giunta regionale.

---

[\(53\)](#) Comma così modificato dall'art. [11, comma 1, lett. a\)](#), [L.R. 25 novembre 2014, n. 24](#), a decorrere dal giorno della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 29, comma 1 della stessa legge).

[\(54\)](#) Comma aggiunto dall'art. [11, comma 1, lett. b\)](#), [L.R. 25 novembre 2014, n. 24](#), a decorrere dal giorno della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 29, comma 1 della stessa legge).

[\(55\)](#) Comma aggiunto dall'art. [11, comma 1, lett. b\)](#), [L.R. 25 novembre 2014, n. 24](#), a decorrere dal giorno della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 29, comma 1 della stessa legge).

[\(56\)](#) Comma aggiunto dall'art. [11, comma 1, lett. b\)](#), [L.R. 25 novembre 2014, n. 24](#), a decorrere dal giorno della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 29, comma 1 della stessa legge).

[\(57\)](#) Comma così modificato dall'art. 11, comma 1, lett. c), nn. 1) e 2), [L.R. 25 novembre 2014, n. 24](#), a decorrere dal giorno della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 29, comma 1 della stessa legge).

[\(58\)](#) Comma aggiunto dall'art. 4, comma 5, [L.R. 4 agosto 2011, n. 16](#) (vedi, anche, per le norme transitorie, il comma 6 del medesimo articolo). Successivamente, il presente comma è stato così sostituito dall'art. [11, comma 1, lett. d\)](#), [L.R. 25 novembre 2014, n. 24](#), a decorrere dal giorno della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 29, comma 1 della stessa legge). Il testo originario era il seguente: «4-bis. Fino all'espletamento dei concorsi pubblici per l'accesso alla qualifica dirigenziale e comunque per non oltre due anni, l'Amministrazione regionale, gli enti e le

agenzie regionali, in assenza di figure dirigenziali, possono attribuire le funzioni di cui al comma 4 a dipendenti della categoria D in possesso dei requisiti per l'accesso alla qualifica dirigenziale. Al dipendente incaricato spetta, per la durata dell'incarico, il trattamento accessorio del personale con qualifica dirigenziale. L'esercizio di tali funzioni non costituisce titolo valutabile ai fini dell'accesso alla carriera dirigenziale.».

(59) Comma aggiunto dall'art. [11, comma 1, lett. e](#)), [L.R. 25 novembre 2014, n. 24](#), a decorrere dal giorno della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 29, comma 1 della stessa legge).

(60) Comma aggiunto dall'art. [11, comma 1, lett. e](#)), [L.R. 25 novembre 2014, n. 24](#), a decorrere dal giorno della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 29, comma 1 della stessa legge).

(61) Comma aggiunto dall'art. [11, comma 1, lett. e](#)), [L.R. 25 novembre 2014, n. 24](#), a decorrere dal giorno della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 29, comma 1 della stessa legge).

(62) Comma aggiunto dall'art. [11, comma 1, lett. e](#)), [L.R. 25 novembre 2014, n. 24](#), a decorrere dal giorno della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 29, comma 1 della stessa legge).

(63) Comma così modificato dapprima dall'art. [20, comma 1, lettera d](#)), [L.R. 21 aprile 2005, n. 7](#), a decorrere dal giorno della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 43, comma 1 della stessa [L.R. n. 7/2005](#)) e poi dall'art. [11, comma 1, lett. f](#)), [L.R. 25 novembre 2014, n. 24](#), a decorrere dal giorno della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 29, comma 1 della stessa [L.R. n. 24/2014](#)).

(64) Comma dapprima modificato dall'art. [3](#), [L.R. 14 giugno 2000, n. 6](#), poi sostituito dall'art. [20, comma 21](#), [L.R. 11 maggio 2006, n. 4](#) ed infine così modificato dall'art. [11, comma 1, lett. g](#)), [L.R. 25 novembre 2014, n. 24](#), a decorrere dal giorno della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 29, comma 1 della stessa [L.R. n. 24/2014](#)). Il testo precedente era così formulato: «8. Nel caso in cui sussistano motivate ragioni, attinenti esclusivamente ad esigenze di ottimale utilizzazione delle competenze professionali dei dirigenti, in relazione a misure di riorganizzazione degli uffici la cui attuazione non possa essere differita fino alla ordinaria scadenza degli incarichi dirigenziali, con le medesime procedure previste per il conferimento, è sempre possibile il trasferimento di un dirigente a diversa funzione dirigenziale con provvedimento motivato che non presupponga o implichi un giudizio negativo sull'operato del dirigente, nel cui caso si applica l'art. 22. Al dirigente trasferito, ai sensi del presente comma, a funzione dirigenziale di minor valore economico è conservata l'originaria indennità fino alla scadenza della precedente attribuzione di funzioni.».

Art. 29

Dirigenti esterni.

1. Le funzioni di direttore generale possono essere conferite anche a persone estranee all'Amministrazione e agli enti, in possesso del diploma di laurea, che abbiano capacità adeguate alle funzioni da svolgere ed abbiano svolto per almeno un quinquennio funzioni dirigenziali in organismi ed enti pubblici o privati o aziende pubbliche o private. Tali funzioni possono essere conferite per non più di un quinquennio, rinnovabile per una sola volta, nel limite del 20 per cento del totale delle direzioni generali [\(65\)](#).

2. Il trattamento economico dei dirigenti esterni è stabilito nel contratto di assunzione. La Giunta regionale approva preliminarmente i criteri per la definizione di tale trattamento, che non può essere inferiore a quello dei direttori generali interni e deve tener conto della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali possedute dal nominando.

3. Agli esterni si applicano, per tutta la durata dell'incarico, le disposizioni in materia di responsabilità e di incompatibilità previste per i dirigenti regionali, ivi compreso il licenziamento in caso di inosservanza delle direttive generali o di risultato negativo della gestione, con le procedure e le garanzie di cui all'art. 22.

4. Agli esterni si applica altresì il comma 9 dell'art. 28, garantendo al revocato, a titolo di indennità, la metà della retribuzione contrattualmente spettantegli per il periodo intercorrente tra la revoca e l'ordinaria scadenza del contratto.

4-bis. Nelle amministrazioni del sistema Regione, per lo svolgimento delle funzioni di cui agli articoli 25 e 26 possono essere conferiti, con procedure selettive a evidenza pubblica, nei limiti dell'8 per cento delle dotazioni organiche dirigenziali del sistema Regione e secondo le rispettive procedure di nomina, incarichi dirigenziali con contratto di diritto privato a tempo determinato, ai sensi dell'articolo [19, comma 6](#), del [decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#) (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), la cui durata è determinata nell'avviso entro i limiti di cui all'articolo 28, comma 7 [\(66\)](#).

---

[\(65\)](#) Per l'interpretazione autentica delle disposizioni previste dal presente comma, vedi quanto stabilito dall'art. 1, comma 1, [L.R. 23 dicembre 2019, n. 25](#).

[\(66\)](#) Comma aggiunto dall'art. [3, comma 1](#), [L.R. 18 giugno 2018, n. 21](#), a decorrere dal 21 giugno 2018 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 1, della stessa legge).

## Art. 30

Sostituzione dei direttori generali e di servizio [\(67\)](#).

1. In caso di vacanza le funzioni di direttore generale sono esercitate per un massimo di novanta giorni da altro dirigente della medesima direzione generale, individuato dall'organo politico con proprio provvedimento. In mancanza di designazione, le funzioni sono esercitate per un massimo di novanta giorni dal dirigente con la maggiore anzianità nelle funzioni di direttore di servizio della medesima direzione generale.

2. Il direttore generale, all'atto del proprio insediamento, designa con apposito provvedimento il dirigente della direzione generale che lo sostituisce in caso di assenza. In mancanza di designazione o di contemporanea assenza del direttore generale e del suo sostituto, le funzioni sono esercitate dal dirigente con la maggiore anzianità nelle funzioni di direttore di servizio della medesima direzione generale.

3. Nel caso di esercizio delle funzioni di direttore generale per oltre quarantacinque giorni da parte del sostituto, a questi compete, a decorrere dal quarantaseiesimo giorno, la differenza tra il trattamento economico in godimento e il trattamento economico più favorevole spettante in relazione alle funzioni esercitate.

4. In caso di vacanza le funzioni di direttore di servizio, fatta salva l'applicazione dell'articolo 28, comma 4-bis, sono esercitate dal dirigente con maggiore anzianità nella qualifica fra quelli assegnati alla direzione generale di cui il servizio fa parte, escluso il direttore della medesima, o, in mancanza di dirigenti, dal funzionario con maggiore anzianità nella qualifica fra quelli assegnati al servizio.

5. Il direttore generale, entro trenta giorni dal suo insediamento, sentito il direttore di servizio, individua con proprio provvedimento, per ciascun servizio, il funzionario in possesso dei requisiti per l'accesso alla qualifica dirigenziale che può svolgere le funzioni sostitutive in caso di assenza del direttore di servizio.

6. Nel caso di esercizio delle funzioni di direttore di servizio per oltre trenta giorni da parte del sostituto, a questi compete la quota parte dell'indennità di risultato attribuita per l'anno di competenza alla struttura dirigenziale in relazione alle funzioni esercitate.

7. In caso di pari anzianità nella qualifica, le funzioni sono esercitate dal più anziano di età.

---

(67) Articolo così sostituito dall'art. [12, comma 1, L.R. 25 novembre 2014, n. 24](#), a decorrere dal giorno della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 29, comma 1 della stessa legge). Il testo originario era il seguente: «Art. 30. Sostituzione dei direttori generali e di servizio. 1. In ogni caso di assenza temporanea o di vacanza del titolare, le funzioni di direttore generale sono esercitate dal direttore di servizio con maggiore anzianità nella qualifica dirigenziale presente nella direzione generale o, in mancanza di direttori di servizi titolari, dal dirigente con maggiore anzianità nella qualifica fra quelli assegnati alla direzione generale.

2. In caso di temporanea assenza del titolare, le funzioni di direttore di servizio sono esercitate dal funzionario con maggiore anzianità nella qualifica fra quelli assegnati al servizio.

3. In caso di vacanza del titolare, le funzioni di direttore di servizio sono esercitate dal dirigente con maggiore anzianità nella qualifica fra quelli assegnati alla direzione generale di cui il servizio fa parte, escluso il direttore della medesima, o, in mancanza di dirigenti, dal funzionario con maggiore anzianità nella qualifica fra quelli assegnati al servizio.

4. In caso di pari anzianità nella qualifica, le funzioni sono esercitate dal più anziano di età.».

#### Art. 31

Trattamento economico dei dirigenti.

1. Il trattamento economico fondamentale e accessorio dei dirigenti è definito dal contratto collettivo per l'area dirigenziale.

2. Il trattamento accessorio deve essere correlato alle funzioni attribuite e alle connesse responsabilità, salvo il caso previsto dall'art. 28, comma 8. I trattamenti accessori previsti per le funzioni di cui all'art. 21, comma 3, non sono cumulabili, fatto salvo eventualmente il diritto al trattamento accessorio più favorevole.

3. Il trattamento economico determinato ai sensi dei commi 1 e 2 remunera tutte le funzioni e i compiti attribuiti ai dirigenti, nonché qualsiasi incarico a essi conferito in ragione del loro ufficio o comunque conferito dall'amministrazione di appartenenza, presso cui prestano servizio o su designazione della stessa. Nei casi di cui al presente comma, i compensi dovuti dai terzi sono corrisposti direttamente all'amministrazione di appartenenza e confluiscono nelle risorse destinate al trattamento economico accessorio della dirigenza.

4. La graduazione delle funzioni e responsabilità, ai soli fini del trattamento accessorio, è definita, per l'Amministrazione e per gli enti, con decreto del Presidente della Giunta, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di personale.

#### Art. 32

##### Accesso alla dirigenza.

1. L'accesso alla qualifica di dirigente avviene, con procedure unificate per l'Amministrazione e per gli enti, mediante concorso pubblico per esami o per titoli ed esami o mediante corso-concorso selettivo di formazione [\(68\)](#).

2. Al concorso per esami [\(69\)](#) sono ammessi, eventualmente a seguito del superamento di apposita selezione:

a) i dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni in possesso di diploma di laurea e con qualifica di dirigente;

b) i dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni in possesso di diploma di laurea e con una anzianità di servizio effettivo di almeno 5 anni in una qualifica per l'accesso alla quale dall'esterno sia prescritto il diploma di laurea;

c) i soggetti in possesso di diploma di laurea e con qualifica di dirigente in strutture private, purché con una anzianità di servizio effettivo di almeno 5 anni nella qualifica stessa;

d) i soggetti in possesso del diploma di laurea ed esercenti una libera professione con almeno 5 anni di iscrizione al relativo albo.

3. Ai dipendenti di ruolo dell'Amministrazione e degli enti è riservato il 40 per cento [\(70\)](#) dei posti messi a concorso [\(71\)](#).

4. Al corso-concorso selettivo di formazione sono ammessi candidati in possesso dei requisiti di cui al comma 2, a seguito del superamento di apposita preselezione, in numero doppio rispetto ai posti messi a concorso. Ai dipendenti di ruolo delle amministrazioni del sistema Regione è riservato il 40 per cento dei posti sulla quota di maggiorazione rispetto ai posti messi a concorso [\(72\)](#) [\(73\)](#).

5. Il corso ha durata di sei mesi, prevede il superamento di un esame intermedio e comprende periodi di applicazione, anche a tempo parziale, presso amministrazioni pubbliche o private. Al termine, i candidati sono sottoposti ad un esame-concorso finale limitato ai posti messi a concorso, maggiorati del 20 per cento, con arrotondamento all'unità superiore, per la definizione di una graduatoria di idoneità eventualmente utilizzabile nel rispetto della legislazione vigente [\(74\)](#).

6. Durante il corso ai partecipanti esterni è corrisposta una borsa di studio a carico dell'Amministrazione regionale. Ai dipendenti delle amministrazioni del sistema Regione è mantenuto il trattamento economico in atto. Agli allievi del corso-concorso selettivo di formazione che siano dipendenti pubblici non appartenenti al sistema Regione è corrisposto, a cura dell'amministrazione di appartenenza, l'intero trattamento economico in godimento, con l'esclusione dell'indennità di missione. L'importo corrisposto è rimborsato dall'amministrazione di destinazione del dipendente all'amministrazione che lo ha anticipato. Qualora il trattamento economico del dipendente sia inferiore a euro 1.500 mensili, l'Amministrazione regionale corrisponde un'integrazione [\(75\)](#).

7. Per lo svolgimento del corso, l'Amministrazione può avvalersi, mediante convenzioni, di qualificati istituti pubblici e privati operanti nel campo della formazione professionale dei dirigenti e dei quadri della pubblica amministrazione.

7-bis. Per adeguare costantemente la programmazione del fabbisogno del personale alle effettive esigenze dell'Amministrazione regionale e garantire continuità nella direzione dei Servizi e nelle altre partizioni organizzative dell'Amministrazione regionale, il corso-concorso è indetto dalla Direzione competente in materia di personale ogni tre anni, entro tre mesi dall'approvazione del Piano triennale del fabbisogno del personale previsto dall'articolo 15 [\(76\)](#).

8. Con decreto del Presidente della Giunta, previa conforme deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta dell'Assessore competente in materia di personale, sono stabiliti [\(77\)](#):

a) [le percentuali, sui posti disponibili, riservate al concorso per esami e al corso-concorso, con riserva a favore di quest'ultimo di almeno un terzo dei posti] [\(78\)](#);

b) l'ammontare delle borse di studio previste nel comma 6;

c) i criteri per la composizione e la nomina delle commissioni esaminatrici e le modalità di svolgimento dei concorsi e dei corsi-concorsi e delle relative selezioni e preselezioni.

---

[\(68\)](#) Comma così sostituito dall'art. [20, comma 1, lettera e\)](#), [L.R. 21 aprile 2005, n. 7](#). Il testo originario era così formulato: «1. L'accesso alla qualifica di dirigente avviene, con procedure unificate per l'Amministrazione e per gli enti, mediante concorso per esami ovvero mediante corso-concorso selettivo di formazione.».

Ai sensi della medesima lettera e) nei commi successivi al presente comma le disposizioni riferite al concorso per esami sono estese al concorso per titoli ed esami.

[\(69\)](#) L'art. [20, comma 1, lettera e\)](#), [L.R. 21 aprile 2005, n. 7](#), nel sostituire il comma 1 del presente articolo stabilisce altresì che nei commi successivi le disposizioni riferite al concorso per esami sono estese al concorso per titoli ed esami.

(70) La percentuale dei posti riservati è stata ridotta al 20 per cento dall'art. [20, comma 25, L.R. 11 maggio 2006, n. 4](#).

(71) In deroga al presente comma vedi quanto dispone l'art. [11, comma 8, L.R. 7 agosto 2009, n. 3](#).

(72) Comma così sostituito dall'art. [4, comma 1, lettera a\), L.R. 18 giugno 2018, n. 21](#), a decorrere dal 21 giugno 2018 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 1, della stessa legge). Il testo precedente era così formulato: «4. Al corso-concorso selettivo di formazione sono ammessi, a seguito del superamento di apposita preselezione, in numero maggiorato dal 25 sino al 40 per cento rispetto ai posti messi a concorso, candidati in possesso del diploma di laurea e di età non superiore a 35 anni. Ai dipendenti di ruolo dell'Amministrazione e degli enti è riservato nella preselezione un numero di posti pari alla maggiorazione rispetto ai posti messi a concorso e non si applica il limite di età.».

(73) Vedi, anche, la Det. reg. 19 dicembre 2018, n. 27415/1996 e la Det. reg. 20 dicembre 2018, n. 37580/2004.

(74) Comma così sostituito dall'art. [4, comma 1, lettera b\), L.R. 18 giugno 2018, n. 21](#), a decorrere dal 21 giugno 2018 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 1, della stessa legge). Il testo precedente era così formulato: «5. Il corso ha durata da 18 mesi a due anni, prevede il superamento di un esame intermedio e comprende periodi di applicazione, anche a tempo parziale, presso amministrazioni pubbliche o private. Al termine, i candidati sono sottoposti ad un esame-concorso finale limitato ai soli posti messi a concorso.».

(75) Comma così sostituito dall'art. [4, comma 1, lettera c\), L.R. 18 giugno 2018, n. 21](#), a decorrere dal 21 giugno 2018 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 1, della stessa legge). Il testo precedente era così formulato: «6. Durante il corso ai partecipanti esterni è corrisposta una borsa di studio a carico dell'Amministrazione regionale. Ai dipendenti dell'Amministrazione e degli enti è mantenuto il trattamento economico in atto, escluso quello accessorio.».

(76) Comma inserito dall'art. [4, comma 1, lettera d\), L.R. 18 giugno 2018, n. 21](#), a decorrere dal 21 giugno 2018 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 1, della stessa legge).

(77) Vedi, anche, la [Delib.G.R. 13 aprile 2006, n. 15/15](#) e il [D.P.Reg. 19 maggio 2006, n. 42](#)

(78) Lettera abrogata dall'art. [20, comma 25, L.R. 11 maggio 2006, n. 4](#).

## Art. 33

### Dirigenza degli enti regionali.

1. Gli enti adeguano i loro ordinamenti alle disposizioni del presente titolo ed individuano le funzioni di livello dirigenziale con regolamento, sulla base dei criteri indicati nell'art. 12, comma 5, ed avuto particolare riguardo alle dimensioni dell'ente e alla sua complessità organizzativa.

2. Negli enti, le funzioni di direzione generale sono conferite con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa conforme deliberazione della Giunta medesima, ad iniziativa dell'Assessore competente in materia di personale e su proposta dei competenti organi istituzionali

degli enti, nel rispetto dei criteri previsti dall'art. 28. Per il conferimento delle altre funzioni dirigenziali, gli enti provvedono in conformità alle disposizioni contenute nello stesso art. 28.

3. Negli enti non si applica il comma 9 dell'art. 28.

4. Anche negli enti trovano applicazione il comma 7 dell'art. 28 e l'art. 29, ad eccezione del limite del 20 per cento stabilito dal comma 1 del medesimo art. 29.

Art. 33-bis

Conferimento di funzioni dirigenziali presso altre amministrazioni [\(79\)](#).

1. I dirigenti del sistema Regione ai quali siano conferite le funzioni di direttore generale o altra funzione dirigenziale presso amministrazione diversa da quella di appartenenza sono collocati in posizione di comando, con oneri a carico dell'ente di assegnazione, fatta salva l'applicazione di speciali disposizioni [\(80\)](#).

2. I dirigenti del sistema Regione possono, a domanda, salvo diniego, essere collocati in aspettativa per lo svolgimento di attività presso soggetti ed organismi pubblici o privati, senza alcun onere di natura retributiva o previdenziale a carico dell'Amministrazione o degli enti. Si applicano le limitazioni e i divieti previsti nell'articolo [23-bis, commi 4, 5 e 6](#) del [decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#) [\(81\)](#).

---

[\(79\)](#) Articolo aggiunto dall'art. [7, comma 1, lettera c\)](#), [L.R. 29 maggio 2007, n. 2](#).

[\(80\)](#) Comma così modificato dall'art. [13, comma 1, lett. a\)](#), [L.R. 25 novembre 2014, n. 24](#), a decorrere dal giorno della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 29, comma 1 della stessa legge).

[\(81\)](#) Comma così modificato dall'art. [13, comma 1, lett. b\)](#), [L.R. 25 novembre 2014, n. 24](#), a decorrere dal giorno della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 29, comma 1 della stessa legge).

## TITOLO IV

### Rapporto di lavoro

#### Capo I - Disciplina del rapporto

Art. 33-ter

Ruolo unico dei dipendenti del comparto di contrattazione regionale [\(82\)](#).

1. Il personale del comparto di contrattazione regionale di cui all'articolo 58 appartiene ad un unico ruolo.
2. La struttura dell'Amministrazione regionale competente in materia di personale provvede all'assegnazione e alla mobilità del personale tra le amministrazioni del sistema Regione per garantire l'efficienza dell'azione amministrativa.

---

(82) Articolo inserito dall'art. [5, comma 1, L.R. 18 giugno 2018, n. 21](#), a decorrere dal 21 giugno 2018 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 1, della stessa legge).

#### Art. 34

##### Trattamento economico.

1. Il trattamento economico fondamentale e accessorio è definito dai contratti collettivi.
2. L'Amministrazione e gli enti garantiscono ai propri dipendenti parità di trattamento contrattuale e comunque trattamenti non inferiori a quelli stabiliti dai contratti collettivi.
3. I contratti collettivi definiscono, secondo criteri obiettivi di misurazione, trattamenti accessori collegati:
  - a) alla produttività individuale e collettiva, tenendo conto dell'apporto partecipativo di ciascun dipendente, la cui valutazione compete ai dirigenti, nell'ambito dei criteri obiettivi definiti dalla contrattazione collettiva; della valutazione è data comunicazione scritta al dipendente;
  - b) alla attribuzione di particolari posizioni di lavoro e di responsabilità;
  - c) all'effettivo svolgimento di attività particolarmente disagiate ovvero pericolose o dannose per la salute;
  - d) all'effettuazione di lavoro straordinario.
4. I dirigenti sono responsabili dell'attribuzione dei trattamenti accessori

#### Art. 35

##### Mansioni.

1. Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni proprie della qualifica di appartenenza, nelle quali rientra comunque lo svolgimento di mansioni complementari e strumentali al perseguimento degli obiettivi di lavoro.

2. Per inderogabili esigenze funzionali, se richiesto dal dirigente dell'unità organizzativa cui è addetto e senza che ciò comporti alcuna variazione del trattamento economico, il prestatore di lavoro può essere adibito a svolgere compiti specifici non prevalenti della qualifica superiore, ovvero, occasionalmente e ove possibile con criteri di rotazione, compiti o mansioni della qualifica immediatamente inferiore.

#### Art. 36

Assegnazione temporanea a mansioni superiori.

1. Con provvedimento motivato del direttore generale della struttura di appartenenza, il dipendente può essere adibito, per obiettive esigenze di servizio, a mansioni proprie della qualifica immediatamente superiore a quelle di appartenenza:

a) nel caso di sostituzione di dipendente assente con diritto alla conservazione del posto, quando l'assenza sia superiore a trenta giorni, per periodi non eccedenti i novanta giorni e nel rispetto del criterio della rotazione dei dipendenti;

b) nel caso di vacanza di posto in organico, per un periodo non superiore a novanta giorni dal verificarsi della vacanza, salva la possibilità di attribuire le mansioni superiori ad altro dipendente per non oltre novanta giorni ulteriori della vacanza.

2. Non può essere sostituito con le modalità del comma 1 il dipendente comandato o distaccato presso altre amministrazioni.

3. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori disposta ai sensi del comma 1, il dipendente ha diritto al trattamento economico corrispondente per il periodo di espletamento delle medesime.

4. Qualora l'utilizzazione del dipendente per lo svolgimento di mansioni superiori sia disposta per sopperire a vacanza di posto in organico, contestualmente alla data di assegnazione devono essere avviate le procedure per la copertura del posto vacante.

5. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 1, è nulla l'assegnazione del dipendente a mansioni superiori, ma al lavoratore è corrisposta la differenza di trattamento economico con la qualifica superiore. Il dirigente che ha disposto l'assegnazione risponde personalmente del maggior onere conseguente, se ha agito con dolo o colpa grave.

6. Non costituisce esercizio di mansioni superiori l'attribuzione di alcuni soltanto dei compiti propri delle mansioni stesse disposta ai sensi dell'art. 35.

7. Ogni provvedimento previsto nel presente articolo è contestualmente comunicato alla direzione generale competente in materia di personale, che ne dà comunicazione alle organizzazioni sindacali.

8. Le disposizioni dei precedenti commi si applicano in sede di attuazione della nuova disciplina dell'ordinamento professionale definita dal contratto collettivo regionale e con la decorrenza stabilita nel medesimo contratto. Fino a tale data, in nessun caso lo svolgimento di mansioni superiori può comportare il diritto a differenze retributive.

9. In deroga [all'art. 2103 del codice civile](#), l'esercizio temporaneo di mansioni superiori non attribuisce il diritto all'assegnazione definitiva delle stesse.

#### Art. 37

Passaggio di dipendenti per effetto di trasferimento di attività.

1. Fatte salve le disposizioni di maggior favore per il personale recate da leggi speciali, nel caso di trasferimento o conferimento di attività, svolte dall'Amministrazione e dagli enti regionali, ad altri soggetti, pubblici o privati, al personale che passa alle dipendenze di tali soggetti si applica la disciplina del trasferimento di azienda di cui [all'art. 2112 del codice civile](#), con l'osservanza delle procedure di informazione e di consultazione di cui all'art. [47, commi da 1 a 4](#), della [legge 29 dicembre 1990, n. 428](#) (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee).

#### Art. 38

Processi di mobilità [\(83\)](#).

1. In applicazione dei principi di cui all'art. 6, l'Amministrazione e gli enti curano il costante equilibrio fra esuberi e carenze dei loro dipendenti, attuando i processi di mobilità disciplinati dal presente articolo.

2. A seguito della definizione periodica delle dotazioni organiche, la direzione generale dell'Amministrazione competente in materia di personale, sulla base degli elenchi nominativi del personale, distinto per qualifiche e profili professionali e distribuito per strutture:

a) accerta il numero dei posti vacanti nelle dotazioni organiche di ciascuna direzione generale, distinti per qualifiche e profili professionali e per sedi di servizio;

b) accerta la quantità di personale in esubero in ciascuna direzione generale, distintamente per qualifiche e profili professionali e per sedi di servizio;

c) predispose l'elenco nominativo di tutti i dipendenti appartenenti a qualifiche e profili professionali che presentino esubero.

3. Gli enti effettuano le operazioni di cui al comma 2 per il personale da essi dipendente.

4. Una volta compiute da parte dell'Amministrazione e degli enti le operazioni di cui al comma 2, la direzione generale dell'Amministrazione competente in materia di personale pubblica sul Bollettino ufficiale della Regione le situazioni di vacanza e di esubero del personale dell'Amministrazione e degli enti, articolate per qualifiche, profili professionali e sedi di servizio.

5. Contestualmente è pubblicato l'avviso e fissato il termine per la presentazione delle domande di trasferimento sui posti vacanti nell'Amministrazione e negli enti, nonché sui posti eventualmente

disponibili in altre pubbliche amministrazioni con le quali siano stati stipulati gli accordi previsti dall'art. [33, commi 2 e 3](#), del [decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29](#).

6. Qualora, compiute le operazioni di trasferimento a domanda di cui al comma 5, residuino nell'Amministrazione o in un ente eccedenze di personale che riguardino almeno dieci dipendenti, l'Amministrazione o l'ente interessato procede secondo quanto previsto, in materia di eccedenze di personale, mobilità collettiva e gestione del personale in disponibilità, dagli artt. [35](#) e [35-bis](#) del [decreto legislativo n. 29 del 1993](#), intendendosi come riferiti ai contratti collettivi regionali i richiami fatti in tali articoli ai contratti collettivi nazionali.

7. Con decreto del Presidente della Giunta regionale, da emanarsi su conforme deliberazione della Giunta medesima entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le procedure per l'attuazione delle operazioni di trasferimento a domanda di cui al comma 5. Il provvedimento è concordato con le organizzazioni sindacali aventi titolo ai sensi dell'art. 60. In caso di mancato raggiungimento dell'accordo, la Giunta provvede comunque entro il termine di cui al presente comma. Il provvedimento può essere modificato dai contratti collettivi regionali.

---

(83) Vedi, al riguardo, la [Delib.G.R. 12 aprile 2001, n. 12/20](#) che ha emanato l'indirizzo interpretativo ed applicativo in ordine all'attuazione dei procedimenti di mobilità ed al piano di copertura degli organici.

Art. 38-bis

Passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse [\(84\)](#).

1. L'Amministrazione, le agenzie e gli enti pubblici della Regione possono coprire i posti vacanti delle rispettive dotazioni organiche mediante cessione del contratto di lavoro di dipendenti a tempo indeterminato in servizio presso le pubbliche amministrazioni che facciano domanda di trasferimento.

2. Ai fini del comma 1, la Giunta regionale determina, nella programmazione triennale del fabbisogno, i posti che possono essere coperti mediante cessione del contratto, entro il 50 per cento di quelli destinati al reclutamento dell'Amministrazione regionale e di ogni altro ente, agenzia e altro comparto contrattuale della Regione, specificandone le categorie e le caratteristiche professionali riferite alle aree funzionali di destinazione. Le agenzie e gli enti della Regione provvedono analogamente con i rispettivi programmi di reclutamento.

3. Prima dell'espletamento delle procedure concorsuali per le assunzioni a tempo indeterminato, le amministrazioni di cui al comma 1 rendono pubblici i posti da ricoprire mediante cessione del contratto e i criteri per l'esame delle domande, nel rispetto delle procedure di informazione previste dai contratti collettivi. Per il dipendente il cui rapporto di lavoro sia regolato da contratto collettivo diverso da quello applicato nell'amministrazione presso cui egli chiede di essere trasferito, la corrispondenza della categoria o qualifica del medesimo con quella indicata nella procedura di mobilità è valutata secondo i contenuti delle prestazioni e del titolo previsto per l'accesso dall'esterno. Sono fatti salvi i concorsi banditi alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Per agevolare e semplificare le procedure di cui al comma 3, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di personale, sentite le organizzazioni sindacali, può definire una tabella di equiparazione delle categorie e i livelli retributivi previsti dai contratti collettivi regionali a quelli degli altri comparti di contrattazione collettiva delle amministrazioni pubbliche.

5. L'amministrazione adotta il provvedimento di trasferimento previo parere favorevole di quella di provenienza; applica il trattamento giuridico ed economico previsto nel contratto collettivo per il proprio personale, con attribuzione del livello economico di valore pari o immediatamente inferiore a quello posseduto nell'amministrazione di provenienza, assicurando, in tale ultimo caso un assegno personale riassorbibile atto a garantire l'importo del trattamento economico fisso e continuativo annuo in godimento.

6. Sono fatti salvi i concorsi pubblici banditi alla data di entrata in vigore della presente legge.

---

(84) Articolo aggiunto dall'art. [1, comma 1, L.R. 15 gennaio 2014, n. 6](#), a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3, comma 1 della medesima legge).

Art. 39

Mobilità dei dirigenti e del personale del sistema Regione [\(85\)](#).

1. Nel sistema Regione possono essere attivate procedure di trasferimento del personale in servizio a tempo indeterminato, ivi compreso quello con qualifica dirigenziale, in relazione alle esigenze di copertura delle rispettive dotazioni organiche e senza incremento della spesa complessiva per il personale del sistema Regione. La Giunta regionale definisce i criteri e le modalità per la gestione delle procedure di trasferimento su proposta dell'Assessore competente in materia di personale.

2. L'Assessore competente in materia di bilancio è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le necessarie variazioni compensative, anche fra diverse unità di voto del bilancio di previsione della Regione ivi comprese quelle relative ai contributi di funzionamento di enti, agenzie, aziende e istituti, nei limiti delle spese per il personale conseguenti ai trasferimenti disposti in attuazione del presente articolo.

3. Nel sistema dell'amministrazione pubblica della Sardegna possono essere stipulate apposite intese per la temporanea assegnazione di personale finalizzata al perseguimento degli obiettivi di governo. Le intese, sulla base dei criteri stabiliti dalla Giunta regionale, prevedono oneri, compiti e modalità di esecuzione.

4. Il presente articolo si applica anche al personale del soppresso ESAF, attualmente in servizio presso la società Abbanoa ai sensi dell'articolo [2, comma 3](#) della [legge regionale 12 luglio 2005, n. 10](#) (Norme sul trasferimento del personale dei soggetti gestori dei servizi idrici regionali al servizio idrico integrato), e al personale dei soppressi enti provinciali per il turismo (EPT) e delle aziende autonome di soggiorno e turismo (AASSTT) di cui alla [legge regionale 21 aprile 2005, n. 7](#) (legge finanziaria 2005) attualmente in servizio presso gli enti locali.

---

[\(85\)](#) Articolo modificato dapprima dall'art. [1, comma 2, L.R. 14 giugno 2000, n. 6](#) e poi così sostituito dall'art. [14, comma 1, L.R. 25 novembre 2014, n. 24](#), a decorrere dal giorno della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 29, comma 1 della stessa legge). Il testo precedente era così formulato: «Art. 39. Variazione provvisoria delle dotazioni organiche. 1. Nelle more della periodica definizione delle dotazioni organiche prevista dall'art. 15, possono essere adottati provvedimenti di variazione provvisoria della dotazione organica delle direzioni generali, ferma restando la dotazione organica complessiva dell'Amministrazione, per far fronte:

a) a sopravvenute carenze nella dotazione di una direzione generale, determinate da cessazioni dal servizio, da collocamenti in aspettativa a tempo indeterminato o dall'attribuzione di nuove incombenze per effetto di norme di legge o di indirizzi votati dal Consiglio regionale, qualora tali carenze siano tali da non poter essere adeguatamente compensate con altre misure organizzative; nel provvedimento sono determinate anche le possibili misure compensative delle carenze che vengono a crearsi nelle direzioni cedenti per effetto del provvedimento medesimo;

b) ad esuberi nella dotazione di una direzione generale, determinati dal sopravvenuto trasferimento ad altra branca dell'Amministrazione di competenze da questa precedentemente esercitate.

2. I provvedimenti di variazione provvisoria delle dotazioni organiche sono adottati dall'Assessore competente in materia di personale.

3. Per l'individuazione del personale che deve essere trasferito in attuazione dei provvedimenti di variazione provvisoria delle dotazioni organiche si utilizzano, per quanto possibile, i medesimi criteri e priorità che si applicano per la mobilità interna ed esterna.

4. Sono sempre possibili i trasferimenti di personale da una direzione generale all'altra nei limiti delle rispettive dotazioni organiche.».

Art. 40

Mobilità dei dirigenti e del personale tra il sistema Regione e le altre pubbliche amministrazioni [\(86\)](#).

1. Ferma restando l'applicazione dell'articolo 38-bis, le amministrazioni del sistema Regione possono disporre il comando di proprio personale, anche di qualifica dirigenziale, verso le altre pubbliche amministrazioni.

2. Le amministrazioni del sistema Regione possono richiedere il comando di personale, anche di qualifica dirigenziale, in servizio presso le altre pubbliche amministrazioni nei limiti delle risorse stanziare in bilancio.

3. I comandi di cui ai commi 1 e 2 sono attivati secondo i criteri stabiliti dalla Giunta regionale, sentiti i dipendenti interessati, con provvedimento del direttore competente in materia di personale in ciascuna amministrazione del sistema Regione.

(86) Articolo dapprima modificato dall'art. [4, L.R. 14 giugno 2000, n. 6](#), dall'art. [20, comma 8, L.R. 11 maggio 2006, n. 4](#) e poi così sostituito dall'art. [2, comma 1, L.R. 15 gennaio 2014, n. 6](#), a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3, comma 1, della medesima legge) e dall'art. [15, comma 1, L.R. 25 novembre 2014, n. 24](#), a decorrere dal giorno della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 29, comma 1 della stessa legge). Il testo precedente era così formulato: «Art. 40. Trasferimenti, assegnazioni e comandi 1. La direzione generale competente in materia di personale dispone la mobilità dei dipendenti tra le direzioni generali e tra gli altri uffici non inseriti nelle medesime, sentiti il dipendente interessato e il direttore generale della struttura di provenienza, su richiesta del direttore della struttura di destinazione o d'ufficio. Si prescinde dai pareri nel caso di trasferimento per incompatibilità ambientale e negli interventi generali di razionalizzazione organizzativa volti anche al riequilibrio nella distribuzione del personale.

2. L'Amministrazione regionale, le agenzie e gli enti della Regione, nei limiti delle risorse stanziare in bilancio e nel quadro delle indicazioni anche di natura finanziaria contenute nei programmi triennali del fabbisogno, possono avvalersi di dipendenti delle medesime amministrazioni collocati in assegnazione temporanea per periodi determinati, complessivamente sino a un triennio, in relazione a specifiche esigenze di servizio o per l'utilizzo di una particolare professionalità o competenza.

3. Nei casi di assegnazione temporanea previsti nei commi 1 e 2, l'amministrazione che utilizza il personale rimborsa all'amministrazione di appartenenza l'onere relativo al trattamento economico fondamentale.».

Art. 40-bis

Sistema dell'amministrazione territoriale locale [\(87\)](#).

1. In attesa della legge regionale di riordino degli enti locali e del riassetto complessivo delle funzioni regionali e locali, la Regione utilizza gli istituti di cui agli articoli 38-bis, 39, 40, ai fini di una maggiore integrazione del sistema dell'amministrazione territoriale regionale e locale, favorendo l'esercizio integrato delle funzioni fra i diversi livelli di governo, con particolare riguardo alle gestioni commissariali delle province.

---

[\(87\)](#) Articolo aggiunto dall'art. [16, comma 1, L.R. 25 novembre 2014, n. 24](#), a decorrere dal giorno della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 29, comma 1 della stessa legge).

Art. 41

Distacchi di personale.

1. Non è consentito il distacco di personale dell'Amministrazione e degli enti presso altre amministrazioni, salvo che il distacco debba essere obbligatoriamente disposto in attuazione di leggi nazionali o per effetto di accordi fra regioni [\(88\)](#).

2. I distacchi in atto cessano al novantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Sono tuttavia prorogati i distacchi del personale dei ruoli speciali ad esaurimento previsti dalla [legge regionale 21 gennaio 1986, n. 13](#) (Norme per l'esercizio delle funzioni relative al controllo ed alla lotta degli insetti nocivi, dei parassiti dell'uomo, degli animali e delle piante) e dalla [legge regionale 29 gennaio 1990, n. 4](#) (Modifiche alla [legge regionale 25 gennaio 1988, n. 4](#) «Riordino delle funzioni socio-assistenziali»), fino all'emanazione delle norme di definitiva sistemazione del medesimo personale.

---

[\(88\)](#) Comma così modificato dall'art. [5, L.R. 14 giugno 2000, n. 6](#).

#### Art. 42

##### Collocamento fuori ruolo.

1. I dipendenti dell'Amministrazione e degli enti che si trovino in aspettativa a tempo indeterminato per mandato politico o sindacale nonché i dipendenti comandati a tempo indeterminato ai sensi della [legge regionale 18 dicembre 1995, n. 37](#) sono collocati fuori ruolo, ai sensi degli artt. [58](#) e [59](#) del [decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3](#) [\(89\)](#). I posti della dotazione organica occupati dai dipendenti fuori ruolo sono resi disponibili [\(90\)](#). Alla cessazione dell'aspettativa o del comando, i dipendenti sono reintegrati nella dotazione organica mediante, ove occorra, l'istituzione di posti soprannumerari che sono assorbiti all'immediato verificarsi delle cessazioni dal servizio [\(91\)](#).

2. I dipendenti dell'Amministrazione, delle agenzie e degli enti ai quali con contratto a tempo determinato sia conferito, in organismi o enti pubblici, un incarico di funzione dirigenziale o di funzionario dell'area direttiva possono, salvo divieto dell'amministrazione di appartenenza, essere collocati in aspettativa senza assegni, per il periodo di durata del contratto, senza oneri di natura retributiva e previdenziale a carico dell'amministrazione di provenienza ma senza soluzione di continuità, ai fini giuridici, nel rapporto di lavoro con l'Amministrazione [\(92\)](#).

---

[\(89\)](#) Periodo così modificato dall'art. [11, comma 10, lettera a\)](#), [L.R. 7 agosto 2009, n. 3](#).

[\(90\)](#) Periodo aggiunto dall'art. [11, comma 10, lettera b\)](#), [L.R. 7 agosto 2009, n. 3](#).

[\(91\)](#) Periodo aggiunto dall'art. [11, comma 10, lettera b\)](#), [L.R. 7 agosto 2009, n. 3](#).

[\(92\)](#) Comma così sostituito dall'art. [7, comma 1, lettera d\)](#), [L.R. 29 maggio 2007, n. 2](#). Il testo originario era così formulato: «2. I dipendenti dell'Amministrazione e degli enti cui sia stato conferito da un altro ente pubblico un incarico di funzione dirigenziale con contratto a tempo determinato, ovvero cui sia stato conferito da un ente locale della Sardegna un incarico di direttore

generale, di dirigente, di alta specializzazione o di funzionario dell'area direttiva con contratto a tempo determinato, ai sensi dell'art. 51, comma 5-bis, e dell'art. [51-bis](#) della [legge 8 giugno 1990, n. 142](#), sono collocati in aspettativa senza assegni per il periodo di durata del contratto, con riconoscimento dell'anzianità di servizio, senza oneri previdenziali a carico dell'amministrazione di provenienza.».

#### Art. 43

##### Valutazione dei dipendenti.

1. Le prestazioni e le caratteristiche professionali dei dipendenti sono soggette a valutazione annuale da parte dei dirigenti dai quali essi dipendono, anche ai fini dello sviluppo professionale.
2. Le modalità della valutazione e del suo eventuale riesame sono definite dal contratto collettivo.

#### Art. 44

##### Incompatibilità.

1. Il dipendente non può esercitare attività commerciali, industriali o professionali ovvero assumere impieghi alle dipendenze di soggetti pubblici o privati.
2. Il dipendente può essere autorizzato ad espletare incarichi temporanei a favore di soggetti pubblici o ad assumere cariche in società non aventi fine di lucro.
3. Non è richiesta autorizzazione per le prestazioni rese a titolo gratuito presso associazioni di volontariato o presso le cooperative sociali di cui alla [legge 8 novembre 1991, n. 381](#), né per il percepimento di compensi derivanti:
  - a) dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
  - b) dalla utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali;
  - c) dalla partecipazione a convegni e seminari;
  - d) da incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;
  - e) da incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo;
  - f) da incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso di essi distaccati o in aspettativa non retribuita.

4. Le autorizzazioni previste nel comma 2 sono concesse dal direttore generale competente in materia di personale, o dall'Assessore qualora riguardino direttori generali, nel rispetto dei criteri di cui al comma 8, dopo aver verificato che non arrechino pregiudizio alle esigenze di servizio e sempreché non ostino ragioni di opportunità in relazione alla necessità di assicurare la trasparenza dell'operato dell'Amministrazione. La richiesta di autorizzazione inoltrata dal dipendente si intende accolta ove, entro trenta giorni dalla presentazione, non venga adottata motivata determinazione di diniego.
5. L'Amministrazione e gli enti non possono conferire ai dipendenti incarichi, non compresi nei compiti e doveri d'ufficio, che non siano espressamente previsti o disciplinati dalla legge o da altre fonti normative.
6. Gli incarichi che non rientrino nei doveri d'ufficio, conferiti ai dipendenti direttamente dall'Amministrazione o dagli enti o, su loro designazione, da altri soggetti pubblici, devono essere svolti fuori dell'orario di lavoro. Può essere consentito che siano svolti durante l'orario di lavoro, con recupero dell'orario stesso, purché ciò non pregiudichi il regolare svolgimento delle attività dell'ufficio.
7. La direzione generale competente in materia di personale istituisce l'elenco degli incarichi attribuiti o autorizzati e delle cariche assunte ai sensi del presente articolo con indicazione dei periodi e dei relativi compensi. L'elenco è annualmente inviato per conoscenza al Consiglio regionale e pubblicato all'albo della Presidenza della Giunta.
8. Con decreto dell'Assessore competente in materia di personale, su conforme deliberazione della Giunta regionale, sono determinati i criteri oggettivi per la concessione delle autorizzazioni di cui al comma 2 e per le designazioni e i conferimenti di incarichi di cui al comma 5. I criteri devono tener conto della specifica professionalità del dipendente e devono essere tali da escludere casi di incompatibilità, sia di diritto che di fatto, nell'interesse del buon andamento della pubblica amministrazione.
9. La violazione della disposizione di cui al comma 1 e la violazione del provvedimento negativo di cui al comma 3 costituiscono giusta causa di recesso. Le procedure per l'accertamento delle cause di recesso devono svolgersi in contraddittorio tra le parti.
10. L'Assessorato competente in materia di personale e il servizio ispettivo della Regione effettuano verifiche periodiche anche a campione sui dipendenti dell'Amministrazione finalizzate all'accertamento dell'osservanza delle disposizioni del presente articolo e dell'art. 45. Analoghe verifiche sono svolte dagli enti strumentali della Regione tramite i rispettivi servizi del personale e ispettivi ovvero, d'intesa con l'Amministrazione, tramite il servizio ispettivo regionale.
11. Le disposizioni di cui ai commi 9 e 10 entrano in vigore il centovesimo giorno dall'entrata in vigore della presente legge. Entro tale termine devono cessare tutte le attività incompatibili con il divieto di cui al comma 1 e a tale fine gli atti di rinuncia, comunque denominati, producono effetto dalla data della relativa comunicazione.

#### Art. 45

Deroga per i dipendenti a tempo parziale.

1. Il divieto di cui al comma 1 dell'art. 44 non si applica ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore alla metà di quella a tempo pieno. Detti dipendenti hanno l'obbligo di comunicare all'Amministrazione o all'ente di appartenenza le attività di lavoro autonomo o subordinato che intendono svolgere, onde ottenerne l'autorizzazione. Essi sono altresì obbligati a comunicare entro quindici giorni l'eventuale variazione dell'attività lavorativa.

2. Non possono essere autorizzati impieghi o attività che comportino un conflitto di interessi con la specifica attività di servizio del dipendente, né le attività di lavoro subordinato alle dipendenze di una pubblica amministrazione, né gli impieghi ed attività, indicati in via generale con decreto dell'Assessore competente in materia di personale, su conforme deliberazione della Giunta, che devono essere comunque esclusi in ragione dell'interferenza con i compiti istituzionali.

L'Amministrazione o gli enti si pronunciano entro sessanta giorni, decorsi i quali l'autorizzazione si intende rilasciata. Il dipendente che richieda la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale al fine di non essere soggetto al divieto di cui al comma 1 dell'art. 44 può subordinare tale richiesta all'ottenimento dell'autorizzazione di cui al presente comma.

3. Ai dipendenti iscritti ad albi professionali e che esercitano attività professionale non possono essere conferiti incarichi libero-professionali dall'Amministrazione o dall'ente di appartenenza, né da enti pubblici controllati dalla Regione o da società a prevalente partecipazione dell'Amministrazione o degli enti.

4. La violazione del provvedimento negativo e le mancate comunicazioni di cui al comma 2 nonché le comunicazioni risultate non veritiere anche a seguito di accertamenti ispettivi dell'Amministrazione o degli enti costituiscono giusta causa di recesso. Le procedure per l'accertamento delle cause di recesso devono svolgersi in contraddittorio tra le parti.

#### Art. 46

##### Rapporto di lavoro a tempo parziale.

1. L'Amministrazione e gli enti possono costituire rapporti di lavoro a tempo parziale, relativamente a tutti i profili professionali delle diverse qualifiche funzionali, esclusi il personale dirigenziale e gli avvocati addetti agli uffici legali dell'Amministrazione e degli enti [\(93\)](#).

2. Per l'assunzione del personale a tempo parziale si applicano le norme vigenti in materia di personale a tempo pieno.

3. I contingenti di personale da destinare a tempo parziale, i criteri e le precedenze per la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e viceversa, la durata e l'articolazione temporale della prestazione lavorativa, il trattamento economico anche accessorio, il congedo ordinario dei dipendenti a tempo parziale sono disciplinati dai contratti collettivi.

---

[\(93\)](#) Comma così sostituito dall'art. [20, comma 9, L.R. 11 maggio 2006, n. 4](#). Il testo originario era così formulato: «1. L'Amministrazione e gli enti possono costituire rapporti di lavoro a tempo parziale, relativamente a tutti i profili professionali delle diverse qualifiche funzionali, escluso il

personale dirigenziale, quello del Corpo forestale e di vigilanza ambientale e gli avvocati addetti agli uffici legali dell'Amministrazione e degli enti.».

#### Art. 47

Esercizio delle attività professionali.

1. Le attività per cui è richiesta l'iscrizione in albi professionali sono svolte, nell'Amministrazione e negli enti, da dipendenti in possesso dei relativi titoli professionali e di iscrizione all'albo o abilitati da specifiche previsioni di legge.
2. Le attività vanno svolte nel rispetto delle norme, anche deontologiche, che regolano la professione.
3. Per l'accesso ai posti in pianta organica il cui compito principale o esclusivo è l'esercizio di attività professionali sono necessari l'iscrizione all'albo e l'esercizio effettivo dell'attività professionale per almeno tre anni.
4. La cancellazione dall'albo comporta la risoluzione del rapporto d'impiego. La sospensione dall'albo per motivi disciplinari comporta la sospensione dall'impiego per lo stesso periodo, salva la facoltà dell'amministrazione di irrogare altre sanzioni disciplinari.
5. L'attività è svolta dal singolo professionista con piena responsabilità personale, nel rispetto delle direttive impartite, con carattere di generalità, dalla Giunta o dal suo componente preposto al ramo dell'Amministrazione, ovvero dagli organi di amministrazione degli enti.
6. Direttive specifiche possono essere impartite dal professionista gerarchicamente sovraordinato, che in tal caso assume solidalmente la responsabilità per l'attività condotta secondo tali direttive.
7. Il professionista che non condivida le direttive specifiche impartitegli può essere dispensato, su sua motivata richiesta, dal singolo incarico professionale. Qualora non venga dispensato, la responsabilità professionale incombe sul professionista sovraordinato.
8. Il ricorso a professionisti esterni è ammesso esclusivamente in caso di motivata impossibilità dell'Amministrazione o dell'ente di provvedere adeguatamente con proprio personale.
9. Nell'Amministrazione e negli enti si applicano le norme in materia di incentivi recate dall'art. 18, commi 1 e 1-bis, della [legge 11 febbraio 1994, n. 109](#), come modificato dall'art. [6, comma 13](#), della [legge 15 maggio 1997, n. 127](#). I criteri di riparto e i limiti massimi degli incentivi sono stabiliti dalla Giunta regionale o dagli organi di amministrazione degli enti [\(94\)](#).
- 9-bis. Le somme riscosse dall'Amministrazione a titolo di diritti ed onorari a seguito di sentenza passata in giudicato o provvisoriamente esecutiva sono dovute, nella misura indicata dalla Giunta regionale e secondo criteri da essa stabiliti, agli avvocati dell'area legale [\(95\)](#).
- 9-ter. I compensi corrisposti ai sensi dei commi 9 e 9-bis, sono da considerare comprensivi, se dovuti, degli eventuali oneri riflessi a carico dell'Amministrazione e sostituiscono le retribuzioni

legate al risultato o al rendimento previste dai contratti collettivi, fatte salve eventuali integrazioni a carico dei corrispondenti fondi ove le somme ripartite fossero inferiori a detti compensi [\(96\)](#).

---

[\(94\)](#) Periodo così sostituito dall'art. [20, comma 22, L.R. 11 maggio 2006, n. 4](#). Il testo originario era così formulato: «I criteri per il riparto degli incentivi sono determinati con deliberazioni della Giunta regionale o dei consigli di amministrazione degli enti.».

[\(95\)](#) Comma aggiunto dall'art. [20, comma 23, L.R. 11 maggio 2006, n. 4](#).

[\(96\)](#) Comma aggiunto dall'art. [20, comma 23, L.R. 11 maggio 2006, n. 4](#).

Art. 48

Codice di comportamento [\(97\)](#).

1. Il codice di comportamento dei dipendenti dell'Amministrazione e degli enti è definito, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta medesima.
  2. Il codice è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione e consegnato al dipendente all'atto dell'assunzione.
  3. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1, e fino alla definizione del codice di comportamento dei dipendenti dell'Amministrazione e degli enti, questi si attengono al codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni definito ai sensi dell'art. [58-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 29 del 1993](#).
- 

[\(97\)](#) Vedi, al riguardo, il [D.P.G.R. 29 gennaio 2002, n. 14](#).

## Capo II - Procedimento disciplinare

Art. 49

Infrazioni e sanzioni disciplinari.

1. Ai dipendenti dell'Amministrazione e degli enti si applicano i commi 1, 5 e 8 dell'art. [7 della legge 20 maggio 1970, n. 300](#).
2. Salvo quanto previsto dagli artt. 22 e 44, la tipologia e l'entità delle infrazioni e delle relative sanzioni sono definite dai contratti collettivi.

3. Fino all'adozione di una diversa disciplina contrattuale ai sensi del comma 2, in materia di infrazioni e sanzioni disciplinari, per quanto non espressamente modificato dagli artt. 50 e 51, si applicano le disposizioni dell'art. [60](#) della [legge regionale 17 agosto 1978, n. 51](#).

#### Art. 50

##### Procedimento disciplinare.

1. L'Amministrazione e gli enti non possono adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del dipendente, salvo il rimprovero verbale, senza avergli preventivamente contestato per iscritto l'addebito ed averlo sentito in sua difesa.
2. L'addebito deve essere contestato entro dieci giorni da quando il dirigente competente all'applicazione della sanzione abbia avuto notizia del fatto.
3. Entro dieci giorni dal ricevimento della contestazione, il dipendente può chiedere di essere sentito a sua difesa con l'assistenza di un professionista di sua fiducia o di un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato. Trascorsi inutilmente quindici giorni dalla convocazione per la difesa del dipendente, ovvero dieci giorni dalla contestazione dell'addebito qualora il dipendente non abbia chiesto di essere sentito, la sanzione deve essere applicata nei successivi dieci giorni.
4. I termini per la contestazione dell'addebito e l'applicazione della sanzione sono perentori e la loro inosservanza comporta l'estinzione del procedimento.
5. Quando la sanzione da applicare non ha effetti economici, provvede il dirigente diretto superiore del dipendente; in ogni altro caso provvede la direzione generale competente in materia di personale.
6. Il dirigente che applica la sanzione disciplinare ne dà contestualmente comunicazione alla direzione generale competente in materia di personale. Quando l'applicazione della sanzione disciplinare è rimessa alla competenza della predetta struttura, questa, su segnalazione del dirigente, contesta l'addebito al dipendente, istruisce il procedimento disciplinare e applica la sanzione.
7. L'irrogazione delle sanzioni disciplinari nei confronti dei dirigenti è effettuata dalla Giunta regionale o dal consiglio d'amministrazione dell'ente, previo espletamento delle procedure di cui al presente articolo, in quanto applicabili, da parte o dell'Assessore competente in materia di personale o del Presidente del consiglio d'amministrazione dell'ente.
8. Con il consenso del dipendente, la sanzione applicabile può essere ridotta, ma in tal caso non è più suscettibile di impugnazione.
9. L'esecuzione della sanzione non può essere differita di oltre sessanta giorni dalla data in cui il provvedimento diviene definitivo.
10. [Ove il contratto collettivo regionale non preveda una diversa procedura di conciliazione, il dipendente al quale sia stata applicata una sanzione disciplinare può impugnarla davanti al collegio arbitrale di cui all'art. 51 nei venti giorni successivi alla data di ricevimento della comunicazione,

anche a mezzo di un procuratore o dell'organizzazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato. La sanzione disciplinare è sospesa sino alla pronuncia del predetto collegio. Resta ferma comunque la sospensione cautelare del dipendente cui sia stata irrogata la sanzione del licenziamento] [\(98\)](#).

11. [Il collegio emette la sua decisione, cui l'Amministrazione e gli enti sono tenuti a conformarsi, entro novanta giorni dalla richiesta di arbitrato. Se il collegio non si pronuncia entro il termine predetto, la sanzione applicata resta senza effetto. Tuttavia l'Amministrazione e gli enti, entro i venti giorni successivi, possono deliberare di adire l'autorità giudiziaria ordinaria. La sanzione applicata in tal caso resta sospesa sino a che non sia stata pronunciata conciliazione giudiziale o sentenza passata in giudicato. Resta ferma comunque la sospensione cautelare del dipendente cui sia stata irrogata la sanzione del licenziamento] [\(99\)](#).

12. Qualora il procedimento disciplinare non sia stato iniziato ovvero sia stato sospeso in attesa di pronuncia del giudice penale, esso può essere iniziato o ripreso entro e non oltre un anno dal deposito della sentenza definitiva, ferma restando la facoltà di iniziare o riprendere il procedimento disciplinare dopo la pronuncia di ogni sentenza non definitiva.

---

[\(98\)](#) Comma abrogato dall'art. [20, comma 2, L.R. 21 aprile 2005, n. 7](#).

[\(99\)](#) Comma abrogato dall'art. [20, comma 2, L.R. 21 aprile 2005, n. 7](#).

## Art. 51

### Collegio arbitrale.

[1. Il collegio arbitrale per i dipendenti dell'Amministrazione e degli enti è composto da un presidente e da altri quattro membri sorteggiati ai sensi del comma 2. Il presidente del collegio arbitrale è designato dal Difensore civico regionale tra esperti di provata esperienza e indipendenza e resta in carica tre anni. Il Difensore civico designa altresì un supplente del presidente.

2. Per ciascun provvedimento disciplinare impugnato da un dipendente ai sensi del comma 10 dell'art. 50, il presidente provvede a comporre il collegio arbitrale sorteggiando due membri in rappresentanza dell'Amministrazione e degli enti e due in rappresentanza dei dipendenti da elenchi di 30 nominativi ciascuno.

3. L'elenco dei rappresentanti dell'Amministrazione e degli enti è formato ogni cinque anni dall'Assessore regionale competente in materia di personale.

4. L'elenco dei rappresentanti dei dipendenti è formato ogni cinque anni mediante elezioni, che in sede di prima applicazione devono svolgersi entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge. Le modalità delle elezioni sono definite dal contratto collettivo regionale.

5. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di tutti i componenti del collegio. Dopo due assenze consecutive il componente del collegio decade e si procede ad un nuovo sorteggio. Per i dipendenti dell'Amministrazione e degli enti, la partecipazione al collegio è dovere d'ufficio prevalente su ogni altro e l'assenza non giustificata costituisce infrazione grave.

6. Il collegio delibera a maggioranza; in caso di parità di voti, prevale il voto del presidente.

7. Al presidente del collegio arbitrale, al suo supplente e agli altri componenti si applica quanto previsto per la commissione di disciplina dalla [legge regionale 22 giugno 1987, n. 27](#)] [\(100\)](#).

---

[\(100\)](#) Articolo abrogato dall'art. [20, comma 2, L.R. 21 aprile 2005, n. 7](#).

## TITOLO V

### Accesso al lavoro

#### Art. 52

Modalità di accesso [\(101\)](#).

1. L'assunzione agli impieghi nell'Amministrazione e negli enti avviene:

a) mediante concorso pubblico per esami, per titoli, per esami e titoli o per corso-concorso;

b) mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento degli uffici circoscrizionali del lavoro, per le qualifiche per le quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, facendo salvi gli eventuali ulteriori requisiti prescritti per specifiche professionalità. Si applica l'articolo 12, comma 4, della legge 1° dicembre 1997, n. 468. È in facoltà dell'Amministrazione e degli enti, per l'assunzione in profili che richiedono il possesso di specifici requisiti di professionalità, deliberare motivatamente il ricorso al concorso pubblico, anche per soli titoli, limitando l'accesso al concorso a coloro che siano in possesso, oltre che del requisito della scuola dell'obbligo, anche degli ulteriori specifici requisiti attinenti al profilo professionale del personale da assumere; tra tali requisiti devono essere prese in specifica considerazione le esperienze professionali acquisite nel servizio prestato a qualunque titolo presso l'Amministrazione o gli enti regionali, anche in qualità di dipendenti di società titolari di contratti di fornitura di servizi, o anche di soci nel caso di società cooperative [\(102\)](#);

c) mediante chiamata numerica degli iscritti nelle apposite liste di collocamento formate dagli appartenenti alle categorie protette di cui al titolo 1 della [legge 2 aprile 1968, n. 482](#), e successive modificazioni;

d) mediante concorso secondo le disposizioni della [legge regionale 5 novembre 1985, n. 26](#), per le assunzioni del personale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale.

2. Prima di inoltrare la richiesta di avviamento a selezione degli iscritti alle liste del collocamento, ai sensi della lettera b) del comma 1 e della [legge regionale 29 marzo 1993, n. 12](#), l'Amministrazione e gli enti effettuano una selezione riservata al personale già in servizio in qualifica inferiore da almeno tre anni, che sia in possesso dei requisiti richiesti per i posti da ricoprire. Le prove attitudinali o le sperimentazioni lavorative e la commissione giudicatrice sono le stesse previste per la selezione degli iscritti alle liste del collocamento. Nel caso in cui gli idonei eccedano il numero dei posti disponibili, questi sono attribuiti ai più anziani in servizio e, a parità,

ai più anziani d'età. I dipendenti risultati idonei ma non utilmente collocati sono considerati idonei anche nelle successive selezioni per il medesimo profilo professionale. Non appena esaurita la selezione riservata, si procede alla richiesta di avviamento a selezione degli iscritti alle liste del collocamento per i posti rimasti ancora disponibili e per tutti i posti resisi vacanti nella qualifica inferiore a seguito della selezione riservata.

3. Il concorso pubblico deve svolgersi con modalità che ne garantiscano l'imparzialità, la tempestività, l'economicità e la celerità di espletamento, ricorrendo, ove necessario, all'ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione, ed a selezioni decentrate per circoscrizioni territoriali.

4. Nel rispetto del principio di contestualizzazione della disciplina del rapporto di lavoro pubblico, con legge regionale saranno disciplinate le modalità con le quali l'Amministrazione e gli enti potranno avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal Codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, con particolare riferimento ai contratti a tempo determinato, ai contratti di formazione e lavoro, agli altri rapporti formativi ed alla fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo [\(103\)](#).

---

[\(101\)](#) Vedi il [Dec.Ass. 26 aprile 2001, n. 619/P](#) che definito il contingente dei posti da ricoprire mediante assunzioni, ai sensi del presente articolo.

[\(102\)](#) Il secondo e il terzo periodo della presente lettera sono stati aggiunti dall'art. [6, comma 1, L.R. 14 giugno 2000, n. 6](#). Vedi anche l'art. [20, comma 29, L.R. 11 maggio 2006, n. 4](#).

[\(103\)](#) Comma così modificato dall'art. [6, comma 2, L.R. 14 giugno 2000, n. 6](#).

Art. 53

Requisiti e procedure di assunzione.

1. I requisiti generali per l'accesso agli impieghi regionali, nonché le categorie riservatarie e i titoli di precedenza e preferenza sono quelli stabiliti per le pubbliche amministrazioni dal [decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487](#) (Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi), fatte salve le diverse disposizioni recate da leggi regionali. Si applica l'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468. I titoli di studio sono stabiliti dalle norme regionali [\(104\)](#) [\(105\)](#).

2. L'accesso agli impieghi regionali non è soggetto a limiti di età, salvo deroghe recate dal regolamento sui concorsi di cui al comma 3 in relazione alla natura del servizio o ad oggettive necessità dell'Amministrazione e degli enti.

3. I contenuti dei bandi di concorso, le procedure per la loro emanazione, la tipologia e le modalità di svolgimento delle prove e delle eventuali prove preselettive, la presentazione della documentazione, la composizione e gli adempimenti delle commissioni esaminatrici sono stabiliti

da apposito regolamento. Nelle more della sua approvazione si applicano, in quanto compatibili, le norme del [decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 1994 \(106\)](#).

4. Le procedure per le assunzioni previste dalle lettere b) e c) del comma 1 dell'art. 52 sono disciplinate dalla [legge regionale n. 12 del 1993](#), nonché, in quanto compatibili, dalla [legge regionale 13 giugno 1989, n. 41](#) e dalla [legge regionale 3 luglio 1998, n. 21](#). Per le assunzioni obbligatorie delle categorie protette di cui all'art. 1 della [legge 2 aprile 1968, n. 482](#), e successive integrazioni, si applicano le disposizioni vigenti in materia.

5. I cittadini degli stati membri dell'Unione europea possono accedere agli impieghi regionali nei casi previsti dall'art. 37 del [decreto legislativo n. 29 del 1993](#) e dalle relative disposizioni regolamentari.

6. I bandi di concorso per l'accesso nell'Amministrazione regionale e negli enti, compresi quelli per la dirigenza, prevedono l'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e di almeno una lingua straniera e della lingua sarda [\(107\)](#).

---

[\(104\)](#) Periodo aggiunto dall'art. 7, [L.R. 14 giugno 2000, n. 6](#).

[\(105\)](#) Per l'interpretazione autentica di quanto disposto nel presente comma vedi l'art. [18, comma 4, L.R. 11 maggio 2004, n. 6](#).

[\(106\)](#) Per l'interpretazione autentica di quanto disposto nel presente comma vedi l'art. [18, comma 4, L.R. 11 maggio 2004, n. 6](#).

[\(107\)](#) Comma così modificato dall'art. [12, comma 5, L.R. 3 luglio 2018, n. 22](#), a decorrere dal 5 luglio 2018 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 32, comma 1, della stessa legge).

Art. 54

Concorsi unici [\(108\)](#).

01. [Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità ed ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, l'Amministrazione e gli enti sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale] [\(109\)](#).

1. Alle assunzioni per concorso del personale dell'Amministrazione e degli enti si provvede con procedure unificate per qualifiche funzionali e profili professionali identici o assimilabili in ragione della tipologia delle prestazioni e dei requisiti per l'accesso.

2. L'Assessore competente in materia di personale, sulla base delle necessità di personale definite dall'Amministrazione e dagli enti del sistema Regione ed alle quali non si possa far fronte mediante processi di mobilità, fissa il contingente dei posti da mettere a concorso, definito per specifiche professionalità e sedi di destinazione [\(110\)](#).

3. In rapporto al numero dei candidati al concorso, si può procedere a prove preselettive.
4. Sono dichiarati vincitori del concorso i candidati utilmente collocati nelle graduatorie di merito in misura corrispondente ai posti messi a concorso. Le graduatorie restano efficaci per tre anni dalla data della loro pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, durante i quali possono essere utilizzate esclusivamente per la copertura dei posti che si rendono disponibili per motivi diversi dall'ampliamento delle dotazioni organiche [\(111\)](#).
5. I vincitori del concorso sono assegnati all'Amministrazione e agli enti e alle rispettive sedi di servizio secondo i criteri previsti nel bando, con riguardo alle domande di assegnazione degli interessati e rispettando l'ordine della graduatoria. L'Amministrazione e gli enti provvedono alle relative assunzioni.
6. I dipendenti non possono essere trasferiti dalla sede di destinazione prima che siano trascorsi cinque anni dall'assunzione, fatti salvi i casi di riduzione del contingente organico della struttura di assegnazione e di impossibilità di impiegarli in strutture ubicate nella medesima sede di destinazione [\(112\)](#).

---

[\(108\)](#) Vedi il [Dec.Ass. 26 aprile 2001, n. 619/P](#) che definisce il contingente dei posti da ricoprire mediante assunzioni, ai sensi del presente articolo. Con [Delib.G.R. 12 aprile 2001, n. 12/20](#) è stato emanato l'indirizzo interpretativo ed applicativo in ordine all'attuazione dei procedimenti di mobilità ed al piano di copertura degli organici.

[\(109\)](#) Comma dapprima aggiunto dall'art. [1, L.R. 8 luglio 2002, n. 11](#) e poi abrogato dall'art. [6, comma 2, L.R. 25 novembre 2014, n. 24](#), a decorrere dal giorno della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 29, comma 1 della stessa legge).

[\(110\)](#) Comma così sostituito dall'art. [6, comma 1, L.R. 18 giugno 2018, n. 21](#), a decorrere dal 21 giugno 2018 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 1, della stessa legge). Il testo precedente era così formulato: «2. L'Assessore competente in materia di personale, sulla base delle necessità di personale definite dall'Amministrazione e dagli enti ed alle quali non si possa far fronte mediante processi di mobilità, fissa il contingente dei posti da mettere a concorso, definito per specifiche professionalità e sedi di destinazione, e bandisce i relativi concorsi unici.»

[\(111\)](#) Periodo così modificato dall'art. 3, comma 6, lettera b), [L.R. 5 marzo 2008, n. 3](#). La modifica ha riguardato la sostituzione dell'originario termine di efficacia delle graduatorie di diciotto mesi con quello attuale di tre anni.

[\(112\)](#) Comma così modificato dall'art. [8, L.R. 14 giugno 2000, n. 6](#).

## Art. 55

### Commissioni giudicatrici.

1. Le commissioni giudicatrici dei concorsi sono formate da esperti di provata competenza nelle materie del concorso, esterni all'Amministrazione ovvero appartenenti al personale

dell'Amministrazione stessa e degli enti, che non siano componenti degli organi di governo ed elettivi dell'Amministrazione e degli enti, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti degli organismi sindacali e di rappresentanza dei dipendenti né designati da confederazioni ed organizzazioni sindacali o da associazioni professionali. Alla nomina provvede la Direzione generale competente in materia di personale [\(113\)](#).

2. [I componenti delle commissioni sono sorteggiati da appositi elenchi di almeno 15 esperti, formati ogni biennio dall'Assessore competente in materia di personale in relazione alle diverse aree professionali-culturali, definite dall'Assessore medesimo, nelle quali possono essere compresi i profili professionali del personale regionale, rispettando la norma di tutela delle pari opportunità di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art. 7. I sorteggi sono effettuati in seduta pubblica. Alle eventuali integrazioni o sostituzioni dei componenti delle commissioni si provvede con sorteggi supplementari] [\(114\)](#).

---

[\(113\)](#) Periodo aggiunto dall'art. [20, comma 1, lettera f\)](#), [L.R. 21 aprile 2005, n. 7](#).

[\(114\)](#) Comma abrogato dall'art. [20, comma 2](#), [L.R. 21 aprile 2005, n. 7](#).

Art. 56

Riserva di posti [\(115\)](#).

1. Nei concorsi pubblici per l'accesso al lavoro in qualifiche funzionali non dirigenziali, il 40 per cento [\(116\)](#) dei posti messi a concorso è riservato al personale di ruolo dell'Amministrazione e degli enti che sia in possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno alla qualifica per la quale si concorre e che abbia prestato servizio per almeno tre anni nell'Amministrazione o negli enti.

---

[\(115\)](#) In deroga al presente articolo vedi quanto dispone l'art. [11, comma 8](#), [L.R. 7 agosto 2009, n. 3](#).

[\(116\)](#) La percentuale dei posti riservati è stata ridotta al 20 per cento dall'art. [20, comma 25](#), [L.R. 11 maggio 2006, n. 4](#).

Art. 57

Assunzione in servizio.

1. Il rapporto di lavoro si costituisce con la sottoscrizione, anteriormente all'immissione in servizio, del contratto individuale di lavoro.

2. Il contratto deve prevedere l'effettuazione di un periodo di prova che, se il contratto collettivo non dispone diversamente, ha la durata di un anno di effettivo servizio. Sono esentati dal periodo di prova i dipendenti già inquadrati nei ruoli dell'Amministrazione e degli enti, tranne che per l'accesso alla qualifica di dirigente, e i dipendenti assunti mediante corso-concorso.

3. Il dirigente della struttura presso cui il dipendente ha prestato la propria attività lavorativa trasmette al dirigente competente in materia di personale una relazione sullo svolgimento del periodo di prova entro il trentesimo giorno precedente il termine del medesimo.

4. Il mancato superamento del periodo di prova è dichiarato e comunicato all'interessato dal dirigente competente in materia di personale in uno dei quindici giorni che precedono il termine del periodo di prova.

## TITOLO VI

### Contrattazione

#### Art. 58

#### Contratti collettivi.

1. La contrattazione collettiva per il personale dell'Amministrazione e degli enti è regionale o integrativa. Essa si svolge su tutte le materie relative al rapporto di lavoro ed alle relazioni sindacali.

2. Il personale dell'Amministrazione e degli enti costituisce un unico comparto di contrattazione [\(117\)](#).

3. Per le figure professionali che, in posizione di elevata responsabilità, svolgono compiti di direzione o che comportano l'iscrizione ad albi professionali ovvero compiti tecnico-scientifici e di ricerca, sono stabilite discipline distinte nell'ambito del contratto di comparto. Per i professionisti che svolgono compiti tecnico-scientifici e di ricerca, la Giunta regionale, nella formulazione degli indirizzi di cui all'articolo 63, si ispira alle definizioni e ai criteri contenuti nella Raccomandazione della Commissione europea dell'11 marzo 2005, riguardante la Carta europea dei ricercatori [\(118\)](#).

4. I dirigenti costituiscono una autonoma e separata area di contrattazione all'interno del comparto.

4-bis. Il personale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale costituisce una autonoma e separata area di contrattazione all'interno del comparto. L'attuale contratto continua ad applicarsi sino alla sottoscrizione del nuovo contratto collettivo di lavoro (CCRL Corpo forestale) [\(119\)](#).

5. La durata dei contratti collettivi è disciplinata dalla contrattazione collettiva, in coerenza con il settore privato.

6. I contratti collettivi sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione.

(117) Per una deroga a quanto disposto dal presente comma vedi l'art. [9, comma 1, L.R. 9 giugno 1999, n. 24](#).

(118) Comma così modificato dall'art. 1, comma 1, lettera a), [L.R. 27 febbraio 2020, n. 4](#), a decorrere dal 5 marzo 2020 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 4, comma 1, della medesima legge). In precedenza, il presente comma era già stato modificato dall'art. [7, comma 1, lettera e\), L.R. 29 maggio 2007, n. 2](#) e dall'art. [4, comma 1, L.R. 19 novembre 2018, n. 43](#).

(119) Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, lettera b), [L.R. 27 febbraio 2020, n. 4](#), a decorrere dal 5 marzo 2020 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 4, comma 1, della medesima legge).

## Art. 59

Rappresentanza negoziale della Regione ed assistenza dell'A.R.A.N.

1. Nella negoziazione dei contratti collettivi regionali la Regione è legalmente rappresentata dal comitato per la rappresentanza negoziale della Regione sarda. Il comitato è composto da tre membri, nominati con decreto dell'Assessore competente in materia di personale, su conforme deliberazione della Giunta regionale, che decide anche sulla durata dell'incarico e sul relativo compenso. I membri del comitato sono scelti tra esperti di riconosciuta competenza in materia di relazioni sindacali e di gestione del personale anche estranei alla pubblica amministrazione, che non rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali, che non ricoprano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni e che non siano dipendenti, in servizio o in quiescenza, dell'Amministrazione o degli enti. Il comitato elegge nel suo seno un presidente. Le deliberazioni del comitato sono adottate all'unanimità e sottoscritte da tutti i componenti.

2. Per le attività di segreteria il comitato si avvale di personale dell'Amministrazione regionale messo a sua disposizione sulla base di apposita intesa con l'Assessore competente in materia di personale.

3. Nella sua attività il comitato è assistito dall'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (A.R.A.N.), ai sensi del comma 16 dell'art. [50 del decreto legislativo n. 29 del 1993](#). A tal fine l'Assessore regionale competente in materia di personale è autorizzato a definire con l'A.R.A.N. le necessarie intese.

4. Le intese definiscono:

a) le modalità con le quali l'A.R.A.N. svolge in favore della Regione, oltre all'assistenza nella negoziazione dei contratti collettivi regionali, altre attività di studio, monitoraggio, documentazione ed assistenza nelle relazioni sindacali;

b) le modalità di utilizzazione del personale dell'Amministrazione regionale eventualmente messo a disposizione dell'A.R.A.N.;

c) gli oneri a carico della Regione per le prestazioni svolte dall'A.R.A.N. in suo favore.

## Art. 60

Rappresentanze sindacali nella contrattazione collettiva.

1. Il Comitato per la rappresentanza negoziale della Regione ammette alla contrattazione collettiva regionale le organizzazioni sindacali che abbiano rispettivamente nel comparto o nelle separate aree di contrattazione per la dirigenza dell'amministrazione e degli enti e per il personale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione una rappresentatività non inferiore al 5 per cento, e le confederazioni alle quali dette organizzazioni sindacali sono affiliate [\(120\)](#).

2. Per la determinazione della rappresentatività si applicano i commi 1 e 3 dell'art. [47-bis](#) del [decreto legislativo n. 29 del 1993](#).

3. La raccolta dei dati sui voti e sulle deleghe è curata, anche per gli enti, dalla direzione generale dell'Amministrazione competente in materia di personale. L'Amministrazione ha l'obbligo di indicare il funzionario responsabile della rilevazione dei dati e della loro trasmissione al comitato per la rappresentanza negoziale della Regione, che deve avvenire con modalità che garantiscano la riservatezza delle informazioni. I dati relativi alle deleghe sono controfirmati, prima del loro invio al comitato, da un rappresentante dell'organizzazione sindacale interessata.

4. In sede di prima applicazione della presente legge, la soglia di rappresentatività delle organizzazioni sindacali ai fini della loro ammissione alla contrattazione collettiva regionale, è determinata con riferimento al solo dato associativo.

---

[\(120\)](#) Comma così sostituito dall'art. 2, comma 1, [L.R. 27 febbraio 2020, n. 4](#), a decorrere dal 5 marzo 2020 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 4, comma 1, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «1. Il comitato per la rappresentanza negoziale della Regione ammette alla contrattazione collettiva regionale le organizzazioni sindacali che abbiano rispettivamente nel comparto o nella separata area di contrattazione per la dirigenza una rappresentatività non inferiore al 5%, nonché le confederazioni alle quali dette organizzazioni sindacali sono affiliate.».

## Art. 61

Autoregolamentazione del diritto di sciopero.

1. È condizione per l'ammissione alle trattative contrattuali il deposito di un codice di autoregolamentazione del diritto di sciopero, che preveda, per l'esercizio del diritto di sciopero nei servizi essenziali, modalità tali da garantire l'erogazione delle prestazioni indispensabili. Si applicano in materia le disposizioni della [legge 12 giugno 1990, n. 146](#).

## Art. 62

Risorse per la contrattazione [\(121\)](#).

1. L'ammontare massimo delle risorse finanziarie da destinare alla contrattazione collettiva è determinato con apposita norma da inserire nella legge finanziaria.
2. La spesa per gli oneri contrattuali del personale dell'Amministrazione regionale e degli enti posta a carico del bilancio della Regione è iscritta, in ragione dell'ammontare determinato ai sensi del comma 1, in un apposito fondo dello stato di previsione dell'Assessorato competente in materia di personale [\(122\)](#).
3. In esito alla sottoscrizione dei contratti collettivi, l'Assessore competente in materia di bilancio è autorizzato a ripartire, con propri decreti, le somme occorrenti per la copertura dei costi contrattuali, quali risultanti dai prospetti di cui al comma 1 dell'art. 64, mediante trasferimento dal fondo oneri contrattuali a favore dei capitoli del bilancio della Regione destinati alle spese per il personale dell'Amministrazione e dei capitoli destinati al finanziamento degli enti regionali. Le somme trasferite agli enti devono trovare specifica allocazione nelle entrate dei rispettivi bilanci, per essere assegnate ai pertinenti capitoli di spesa dei bilanci medesimi.

---

[\(121\)](#) Per l'anno 2001 vedi l'art. [6, comma 30, L.R. 24 aprile 2001, n. 6](#). Per il biennio 2008-2009 vedi l'art. [1, comma 40, L.R. 14 maggio 2009, n. 1](#).

[\(122\)](#) Comma così modificato dall'art. [6, comma 1, L.R. 5 novembre 2018, n. 40](#), a decorrere dall'8 novembre 2018 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 11, comma 1, della stessa legge).

## Art. 63

Procedimento di contrattazione.

1. Nella contrattazione il comitato per la rappresentanza negoziale della Regione si attiene agli indirizzi stabiliti dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di personale, con deliberazione che deve essere comunicata al Consiglio regionale almeno quindici giorni prima dell'invio al comitato.
2. Il comitato per la rappresentanza negoziale della Regione informa costantemente la Giunta regionale sullo svolgimento delle trattative.
3. Raggiunta l'ipotesi di accordo, il comitato acquisisce il parere favorevole della Giunta regionale sul testo contrattuale e sugli oneri finanziari diretti ed indiretti che ne conseguono a carico dei bilanci dell'Amministrazione e degli enti. La Giunta esprime il parere entro cinque giorni dalla comunicazione del comitato.

4. Acquisito il parere favorevole sull'ipotesi di accordo, il giorno successivo il comitato per la rappresentanza negoziale della Regione trasmette la quantificazione dei costi contrattuali alla sezione regionale del controllo della Corte dei conti ai fini della certificazione dell'attendibilità dei costi quantificati e della loro compatibilità con i limiti stabiliti dalle leggi finanziaria e di bilancio della Regione e da eventuali strumenti di programmazione finanziaria approvati dal Consiglio regionale.

5. La Corte dei conti delibera nei termini previsti dall'art. [51, comma 5](#), del [decreto legislativo n. 29 del 1993](#), decorsi i quali la certificazione si intende effettuata positivamente. L'esito della certificazione è comunicato dalla Corte al comitato per la rappresentanza negoziale della Regione e alla Giunta regionale. Se la certificazione è positiva, il comitato sottoscrive definitivamente il contratto collettivo.

6. Se la certificazione non è positiva, il comitato per la rappresentanza negoziale della Regione, sentita la Giunta regionale, assume le iniziative necessarie per adeguare la quantificazione dei costi contrattuali ai fini della certificazione, ovvero, qualora non lo ritenga possibile, convoca le organizzazioni sindacali ai fini della riapertura delle trattative.

7. In ogni caso, la procedura di certificazione deve concludersi entro quaranta giorni dall'ipotesi di accordo, decorsi i quali il comitato per la rappresentanza negoziale della Regione ha mandato di sottoscrivere definitivamente il contratto collettivo, salvo che si renda necessaria la riapertura delle trattative ai sensi del comma 6.

#### Art. 64

Quantificazione dei costi contrattuali ed interventi correttivi.

1. I contratti collettivi sono corredati da appositi prospetti contenenti la quantificazione degli oneri, nonché l'indicazione della copertura complessiva per l'intero periodo di validità contrattuale, e devono prevedere con apposita clausola la possibilità di prorogare l'efficacia temporale del contratto, ovvero di sospenderne l'esecuzione parziale o totale, in caso di accertata esorbitanza dai limiti di spesa.

2. Qualora si verificano per qualunque causa, compresi gli effetti economici di decisioni giurisdizionali divenute esecutive, scostamenti rispetto agli stanziamenti previsti per le spese destinate al personale, la Giunta ne riferisce tempestivamente al Consiglio regionale, evidenziando le cause dello scostamento e proponendo l'adozione delle misure correttive idonee a ripristinare l'equilibrio del bilancio, ove non siano idonee o sufficienti le misure contrattuali previste dal comma 1.

#### Art. 65

Contrattazione integrativa.

1. La contrattazione collettiva integrativa si svolge, nel rispetto dei vincoli di bilancio, sulle materie e nei limiti stabiliti dal contratto collettivo regionale, tra i soggetti e con le procedure negoziali che quest'ultimo prevede.
2. Per i contratti integrativi dell'area dirigenziale la parte pubblica è la stessa prevista per il contratto collettivo regionale.
3. Non possono in ogni caso essere sottoscritti contratti integrativi in contrasto con i vincoli risultanti dai contratti regionali o che comportino, anche a carico di esercizi successivi, impegni di spesa eccedenti le disponibilità finanziarie definite dal contratto collettivo regionale. Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate.
4. Le procedure negoziali per la contrattazione integrativa devono prevedere che, prima della definitiva sottoscrizione dei contratti integrativi, la compatibilità dei relativi costi con i vincoli di bilancio sia accertata dall'ufficio del controllo interno di gestione di cui all'art. 10.

#### Art. 66

Interpretazione autentica dei contratti collettivi.

1. Quando insorgano controversie sull'interpretazione dei contratti collettivi, le parti che li hanno sottoscritti si incontrano per definire consensualmente il significato della norma controversa. L'eventuale accordo stipulato con le procedure di cui all'art. 63 sostituisce la norma in questione sin dall'inizio della vigenza del contratto.

#### Art. 67

Diritti e prerogative sindacali nei luoghi di lavoro.

1. In materia di diritti e prerogative sindacali nell'Amministrazione e negli enti trova applicazione l'art. 47 del [decreto legislativo n. 29 del 1993](#), intendendosi sostituiti i contratti collettivi nazionali con i contratti collettivi regionali.

#### Art. 68

Aspettative e permessi sindacali.

1. Il contratto collettivo regionale determina i limiti massimi delle aspettative e dei permessi sindacali retribuiti e le modalità di utilizzazione e distribuzione delle aspettative e dei permessi tra le confederazioni e le organizzazioni sindacali aventi titolo sulla base della loro rappresentatività e con riferimento a ciascuna area separata di contrattazione, a fini di contenimento, trasparenza e

razionalizzazione e garantendo in ogni caso l'applicazione della [legge n. 300 del 1970](#), e successive modificazioni.

2. Durante i periodi di aspettativa sindacale i dipendenti iscritti a fondi previdenziali integrativi conservano il diritto alle prestazioni previdenziali a carico dell'Amministrazione o degli enti.

3. L'Amministrazione, tramite la direzione generale competente in materia di personale, trasmette, anche per gli enti, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, il numero complessivo e i nominativi dei beneficiari dei permessi sindacali, nonché gli elenchi nominativi, suddivisi per qualifica, del personale dell'Amministrazione e degli enti collocato in aspettativa in quanto chiamato a ricoprire una funzione pubblica elettiva o per motivi sindacali.

## TITOLO VII

### Norme transitorie e finali

#### Art. 69

Applicazione agli enti regionali [\(123\)](#).

1. Nelle more dell'emanazione delle leggi di riforma degli enti regionali, sono soggetti all'applicazione della presente legge i seguenti enti e agenzie regionali [\(124\)](#):

- a) Ente per lo sviluppo in agricoltura (E.R.S.A.T. Sardegna) [\(125\)](#);
- b) Ente sardo acquedotti e fognature (E.S.A.F.);
- c) Ente sardo industrie turistiche (E.S.I.T.);
- d) Ente per la ricerca in agricoltura (ERA Sardegna) [\(126\)](#);
- e) [Istituto zootecnico e caseario per la Sardegna (I.Z.C.)] [\(127\)](#);
- f) [Istituto incremento ippico della Sardegna (I.I.I.)] [\(128\)](#);
- g) Istituto sardo organizzazione lavoro artigiano (I.S.O.L.A.);
- h) Istituto superiore regionale etnografico (I.S.R.E.);
- i) [Stazione sperimentale del sughero (S.S.S.)] [\(129\)](#);
- l) Ente delle risorse idriche della Sardegna (E.R.I.S.) [\(130\)](#);
- m) Enti regionali per il diritto allo studio universitario (E.R.S.U.);
- n) Enti provinciali per il turismo (E.P.T.);
- o) Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo (A.A.S.T.);

o-bis) Istituti autonomi case popolari (I.A.C.P.) [\(131\)](#).

2. [La presente legge si applica inoltre, nelle more della loro riforma, ai Consorzi provinciali e interprovinciali per la frutticoltura] [\(132\)](#).

3. Restano ferme le esclusioni di cui all'art. 1, comma 3. Inoltre, negli enti di cui al comma 1, lettere n) ed o), non si applicano le parti della presente legge concernenti l'organizzazione degli uffici [\(133\)](#).

---

[\(123\)](#) Vedi anche l'art. 14, comma 6, e l'art. [15, comma 2, L.R. 21 aprile 2005, n. 7](#).

[\(124\)](#) Alinea così modificato dall'art. [41, comma 1, lettera b\), L.R. 8 agosto 2006, n. 13](#). Ai sensi della lettera c) del medesimo comma 1 alla data di entrata in vigore della legge finanziaria della Regione per l'anno 2007, nell'elenco che segue l'indicazione degli enti soppressi è sostituita dall'indicazione delle agenzie istituite con la suddetta legge.

[\(125\)](#) Lettera così sostituita dall'art. [33, comma 2, L.R. 21 aprile 2005, n. 7](#). Il testo originario era così formulato: «a) Ente regionale di sviluppo e di assistenza tecnica in agricoltura (E.R.S.A.T.)».

[\(126\)](#) Lettera così sostituita dall'art. [33, comma 2, L.R. 21 aprile 2005, n. 7](#). Il testo originario era così formulato: «d) Centro regionale agrario sperimentale (C.R.A.S.)».

[\(127\)](#) Lettera abrogata dall'art. [33, comma 1, L.R. 21 aprile 2005, n. 7](#).

[\(128\)](#) Lettera abrogata dall'art. [33, comma 1, L.R. 21 aprile 2005, n. 7](#).

[\(129\)](#) Lettera abrogata dall'art. [33, comma 1, L.R. 21 aprile 2005, n. 7](#).

[\(130\)](#) Lettera così sostituita dall'art. [20, comma 5, L.R. 6 dicembre 2006, n. 19](#). Il testo originario era così formulato: «l) Ente autonomo del Flumendosa (E.A.F.)». Ai sensi dell'art. [13, comma 12, L.R. 29 maggio 2007, n. 2](#), la denominazione dell'Ente delle risorse idriche della Sardegna (ERIS) è sostituita dalla seguente: "Ente acque della Sardegna (ENAS)".

[\(131\)](#) Lettera aggiunta dall'art. [5, L.R. 8 luglio 2002, n. 11](#).

[\(132\)](#) Comma soppresso dall'art. [33, comma 3, L.R. 21 aprile 2005, n. 7](#).

[\(133\)](#) Periodo così modificato dall'art. [33, comma 4, L.R. 21 aprile 2005, n. 7](#). Vedi, anche, per l'adozione della contabilità economica di cui all'art. 61, [L.R. 2 agosto 2006, n. 11](#) da parte degli enti qui indicati, l'art. 69, comma 3, della stessa legge.

Art. 70

Disciplina transitoria dei rapporti di lavoro.

1. Gli accordi sindacali recepiti in decreti del Presidente della Giunta ai sensi della legge regionale 25 giugno 1981, n. 33, e le norme generali e speciali disciplinanti il rapporto d'impiego nell'Amministrazione e negli enti integrano la disciplina del rapporto di lavoro di cui al titolo IV nella parte non abrogata esplicitamente o implicitamente dalla presente legge.

2. Le disposizioni dei decreti del Presidente della Giunta e le norme generali e speciali indicate nel comma 1 sono derogabili da quelle dei contratti collettivi stipulati come previsto dal titolo VI; esse cessano di produrre effetti, per ciascun ambito di riferimento, dal momento della sottoscrizione del primo contratto collettivo regionale stipulato ai sensi del titolo VI.

3. Contestualmente alla sottoscrizione del primo contratto collettivo regionale stipulato ai sensi del titolo VI, sono abrogate le disposizioni che prevedono automatismi che influenzano il trattamento economico, nonché le disposizioni che prevedono trattamenti economici accessori comunque denominati. I contratti collettivi fanno comunque salvi i trattamenti economici fondamentali e accessori in godimento aventi natura retributiva ordinaria o corrisposti con carattere di generalità.

#### Art. 71

Prima definizione degli uffici.

1. In sede di prima applicazione della presente legge, è istituita una direzione generale per la Presidenza della Giunta, per ciascun Assessorato e per l'Azienda foreste demaniali della Regione, , nonché per ciascuno degli enti di cui alle lettere da a) a m) dell'articolo 69, comma 1 ([134](#)).

2. Sono altresì costituiti in direzioni generali i servizi legislativo, della Ragioneria generale, di organizzazione e metodo e del personale, istituiti con l'art. 8 della [legge regionale n. 51 del 1978](#), e il coordinamento del Corpo forestale e di vigilanza ambientale, istituito con l'art. 2 della [legge regionale 13 dicembre 1993, n. 53](#).

3. Al fine di consentire l'immediata applicazione della presente legge, entro trenta giorni dalla sua entrata in vigore e sino alla ridefinizione dei servizi prevista dal comma 4, i servizi in cui si articola la direzione generale di organizzazione e metodo e del personale sono provvisoriamente costituiti in conformità alla tabella A allegata alla presente legge. Sino al termine previsto nel comma 8, le unità organizzative in cui si articolano i servizi della medesima direzione generale sono provvisoriamente costituite in conformità alla medesima tabella A e sono equiparate a tutti gli effetti ai settori di cui al comma 6.

4. Alla ridefinizione dei servizi dell'Amministrazione e dell'Azienda foreste demaniali si procede in conformità ai criteri e con le procedure di cui agli artt. 13 e 14.

5. Il decreto del Presidente della Giunta adottato in attuazione del comma 4 è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ed entra in vigore il sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione. Fino alla sua entrata in vigore sono provvisoriamente confermati i servizi istituiti con legge o regolamento e le unità organizzative già dichiarate ad essi corrispondenti, purché operanti alla data di entrata in vigore della presente legge ([135](#)).

6. I settori istituiti con legge o regolamento e le unità organizzative già dichiarate ad essi corrispondenti, purché operanti alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere provvisoriamente confermati quali articolazioni delle strutture dirigenziali competenti per materia.

7. La conferma, con gli adeguamenti eventualmente necessari ad assicurare la coerenza delle articolazioni con le competenze dei servizi, è disposta con decreto dell'Assessore competente in materia di personale, d'intesa con l'Assessore competente per materia, entro novanta giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale del decreto adottato in applicazione del comma 4. Il decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale.

8. I settori e le altre unità organizzative confermati restano operativi fino alla data della prima ripartizione fra le direzioni generali del fondo per la retribuzione delle funzioni di coordinamento e responsabilità e comunque non oltre il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del primo contratto collettivo regionale per il personale dell'Amministrazione e degli enti [\(136\)](#).

9. I settori e le altre unità organizzative non confermati sono soppressi dalla data di pubblicazione del decreto di cui al comma 7.

9-bis. Gli enti provvedono alla ridefinizione dei propri servizi contestualmente alla ridefinizione dei servizi dell'Amministrazione e dell'Azienda Foreste Demaniali, secondo quanto previsto dall'articolo 16. Fino alla ridefinizione dei servizi, trovano applicazione anche negli enti, secondo i rispettivi ordinamenti, le norme sulla provvisoria conferma dei servizi e settori esistenti recate dai precedenti commi [\(137\)](#).

10. Fino alla entrata in vigore delle leggi di riforma degli enti elencati all'art. 69 e degli Istituti autonomi case popolari (I.A.C.P.), le deliberazioni dei medesimi enti che istituiscono nuove articolazioni organizzative dei rispettivi uffici diventano esecutive, in deroga all'art. 4 della legge regionale 15 maggio 1995, n. 15, soltanto a seguito di espressa approvazione della Giunta regionale, che valuta l'effettiva necessità ed urgenza del provvedimento. Restano sottoposte all'ordinaria procedura di controllo le deliberazioni che dispongono la soppressione o l'accorpamento di strutture.

---

[\(134\)](#) Comma così modificato dall'art. [9, comma 1, L.R. 14 giugno 2000, n. 6](#).

[\(135\)](#) Vedi, anche, il [D.P.G.R. 13 gennaio 2000, n. 4](#).

[\(136\)](#) Vedi, al riguardo, quanto disposto dal [Dec.Ass. 3 agosto 2001, n. 8](#).

[\(137\)](#) Comma aggiunto dall'art. [9, comma 2, L.R. 14 giugno 2000, n. 6](#).

Art. 72

Prima costituzione dell'ufficio del controllo interno di gestione.

1. Fino all'attivazione delle ordinarie procedure per la determinazione delle dotazioni organiche ai sensi dell'art. 15, il contingente di personale occorrente per il funzionamento dell'ufficio del

controllo interno di gestione di cui all'art. 10 è definito in via provvisoria con provvedimento dell'Assessore competente in materia di personale, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Ove l'Amministrazione non disponga, neppure mediante il ricorso a processi di mobilità nell'area contrattuale, delle figure professionali necessarie per assicurare l'immediata attivazione dell'ufficio, l'Assessore è autorizzato a bandire, nell'ambito delle disponibilità delle dotazioni organiche, apposite selezioni per titoli.

#### Art. 73

Prima attribuzione delle funzioni di direzione.

1. Le funzioni di direzione generale previste dalla presente legge sono conferite, con le procedure dell'art. 28, entro il sessantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge medesima. A tale data scadono comunque gli incarichi di coordinamento generale attribuiti ai sensi della precedente normativa. Dalla stessa data si computano altresì i quindici giorni decorsi i quali il Presidente della Giunta esercita il potere sostitutivo previsto dal comma 7 dell'art. 28.

2. Le funzioni di direzione dei servizi e le altre posizioni funzionali dirigenziali previste dalla presente legge sono tassativamente conferite, con le procedure dell'art. 28, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Giunta previsto nel comma 5 dell'art. 71. A tale data scadono comunque gli incarichi di coordinamento di servizio attribuiti ai sensi della precedente normativa. Dalla stessa data si computano altresì i quindici giorni decorsi i quali il Presidente della Giunta esercita il potere sostitutivo previsto dal comma 7 dell'art. 28.

2-bis. Nelle more dell'attribuzione delle funzioni di direzione, esse sono comunque esercitate, ivi comprese le funzioni dirigenziali di cui agli articoli 8 e 9, dai dipendenti preposti alle strutture organizzative dell'Amministrazione e degli enti ai sensi del previgente ordinamento [\(138\)](#).

3. In deroga al comma 7 dell'art. 28, le funzioni di cui ai commi 1 e 2 e le funzioni di direzione di strutture dirigenziali di nuova istituzione sono attribuite fino al 31 marzo 2000.

4. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Giunta previsto nel comma 5 dell'art. 71 sono inoltre nominati i responsabili dei settori e delle altre unità organizzative confermati ai sensi del comma 6 del medesimo articolo. La nomina avviene con decreto del componente della Giunta regionale competente nel ramo dell'Amministrazione di cui la struttura fa parte, su proposta motivata del direttore generale, tra il personale di qualifica ottava o settima assegnato alla direzione generale. Le nomine cessano di avere efficacia al cessare dell'operatività delle strutture secondo quanto stabilito dal comma 8 dell'art. 71.

4-bis. Gli enti applicano il presente articolo secondo i rispettivi ordinamenti [\(139\)](#).

4-ter. In caso di carenza di dirigenti appartenenti al Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, e fino all'espletamento dei relativi concorsi, le funzioni di direzione dei servizi del Corpo sono svolte, secondo quanto previsto dall'articolo 30, da funzionari appartenenti al Corpo medesimo [\(140\)](#).

---

[\(138\)](#) Comma aggiunto dall'art. [10](#), [L.R. 14 giugno 2000, n. 6](#).

[\(139\)](#) Comma aggiunto dall'art. [9, comma 3, L.R. 14 giugno 2000, n. 6.](#)

[\(140\)](#) Comma aggiunto dall'art. [11, L.R. 14 giugno 2000, n. 6.](#)

#### Art. 74

Copertura di funzioni dirigenziali vacanti negli enti.

1. In sede di prima attuazione della presente legge, negli enti che non possano inquadrare alcun dipendente nella qualifica dirigenziale ai sensi del comma 1 dell'art. 77, le funzioni di direzione di servizio possono essere provvisoriamente attribuite, in attesa dell'espletamento dei concorsi interni di cui ai commi 11, 12 e 13 dell'art. 77, a dirigenti dell'Amministrazione o di altro ente, con il consenso dell'interessato ed il nulla-osta della Giunta regionale o del consiglio di amministrazione dell'ente di provenienza.

#### Art. 75

Prima determinazione delle dotazioni organiche.

1. Fino alla definizione della dotazione organica del ruolo unico del personale dell'Amministrazione ai sensi dell'art. 15, la dotazione stessa è provvisoriamente stabilita dall'allegata tabella B; fermo restando, per le qualifiche non dirigenziali, il disposto dell'art. 1 comma 8 della [legge regionale n. 12 del 1993](#), sull'effettiva utilizzazione della dotazione organica.

2. Negli enti che non abbiano provveduto alla rideterminazione delle dotazioni organiche sulla base della rilevazione ed analisi dei carichi di lavoro le dotazioni organiche sono provvisoriamente stabilite in misura pari ai posti coperti al 30 giugno 1998, incrementate delle unità occorrenti per la copertura dei posti messi a concorso entro la stessa data.

3. Fino alla entrata in vigore delle leggi di riforma degli enti elencati all'art. 69 e degli Istituti autonomi case popolari (I.A.C.P.), ai medesimi enti è fatto divieto di modificare in aumento le rispettive dotazioni organiche se la modifica comporta un aumento della spesa complessiva per il personale [\(141\)](#).

---

[\(141\)](#) Comma così modificato dall'art. [12, L.R. 14 giugno 2000, n. 6.](#)

#### Art. 76

Primo inquadramento del personale di qualifica non dirigenziale.

1. Nelle more del passaggio ad un nuovo ordinamento professionale, il personale dell'Amministrazione e degli enti di qualifica non dirigenziale conserva, fino alla data di entrata in vigore del primo contratto collettivo regionale, la qualifica rivestita alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché il trattamento economico previsto dalle norme vigenti e l'anzianità di servizio riconosciuta. Al personale assunto nel medesimo periodo in esito a concorsi banditi prima dell'entrata in vigore della presente legge è attribuita la qualifica prevista dai bandi di concorso.

Art. 77

Prima costituzione della dirigenza.

1. Al personale dell'Amministrazione e degli enti che riveste la qualifica funzionale dirigenziale di cui alla [legge regionale n. 6 del 1986](#) è attribuita la qualifica di dirigente.

2. In deroga al comma 1 dell'art. 76, con decreto dell'Assessore competente in materia di personale, da emanarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è altresì attribuita la qualifica di dirigente ai dipendenti del ruolo unico dell'Amministrazione e degli enti che [\(142\)](#):

a) alla data del 31 dicembre 1985 fossero inquadrati nella fascia apicale dello stesso ruolo, ovvero nella posizione corrispondente a quella apicale del ruolo speciale di cui all'articolo 106 della [legge regionale n. 51 del 1978](#), o siano comunque transitati nel medesimo ruolo in data successiva al 31 dicembre 1985, purché al 31 dicembre 1985 fossero inquadrati in posizione corrispondente alla sesta fascia funzionale del ruolo unico regionale [\(143\)](#);

b) siano in possesso del diploma di laurea;

c) abbiano un'anzianità di servizio riconosciuta non inferiore a 15 anni al 1° gennaio 1998 ed abbiano svolto, per almeno 12 anni alla stessa data, le funzioni di cui al comma 3; gli anni di esercizio delle funzioni possono essere ridotti fino a un minimo di 7, ma in tal caso gli anni di anzianità di servizio richiesti sono incrementati di 3 per ogni anno in meno di esercizio delle funzioni; le frazioni di anno sono valutate per intero qualora eccedano i sei mesi.

2-bis. [Hanno comunque titolo all'attribuzione della qualifica di dirigente i dipendenti del ruolo unico dell'Amministrazione che, inquadrati in fascia apicale al 31 dicembre 1985, abbiano un'anzianità riconosciuta non inferiore a 22 anni al 1° gennaio 1998 ed abbiano svolto per almeno 12 anni alla stessa data le funzioni di cui al comma 3; in tal caso non opera la riduzione degli anni d'esercizio delle funzioni di direzione prevista dalla lettera c) del comma 2] [\(144\)](#).

3. Sono valutate le funzioni di direzione o coordinamento delle strutture organizzative previste dalla [legge regionale 17 agosto 1978, n. 51](#), o delle strutture previste o individuate da successive norme di legge o di regolamento, purché formalmente riconosciute dall'Assessorato competente in materia di personale agli effetti della corresponsione delle correlate indennità di coordinamento o dei compensi sostitutivi previsti dalle disposizioni di legge o dagli accordi sindacali recepiti in decreti del Presidente della Giunta regionale ai sensi della [legge regionale n. 33 del 1984](#); sono valutate altresì le funzioni di capo di Gabinetto del Presidente della Giunta e degli Assessori e le funzioni ispettive di cui all'art. [22](#) della [legge regionale 26 agosto 1988, n. 32](#), nonché le funzioni di commissario straordinario di unità sanitarie locali o enti regionali e le funzioni di segretario dei

comitati circoscrizionali di controllo esercitate di fatto con incarico del coordinatore o con decreto del Presidente della Giunta regionale [\(145\)](#).

4. Gli anni di esercizio delle funzioni di coordinamento generale, ispettive, di capo di Gabinetto nonché di commissario straordinario di unità sanitarie locali o enti regionali sono considerati in misura tripla e gli anni di esercizio delle funzioni di coordinamento di servizio in misura doppia di quelli di coordinamento di settore.

5. I posti rimasti vacanti nella dotazione organica della dirigenza dell'Amministrazione a seguito degli inquadramenti di cui ai commi 1 e 2 sono coperti, fino al raggiungimento del 75% della dotazione organica, mediante concorso interno per titoli ed esami di contenuto teorico-pratico che, tenuto conto delle diverse professionalità, siano finalizzati ad accertare il possesso della specifica attitudine dirigenziale [\(146\)](#). Alla valutazione delle prove d'esame è riservato un massimo di 70 punti.

6. Alla valutazione dei titoli è riservato un massimo di 30 punti; sono valutati l'anzianità di servizio riconosciuta, nella misura di un punto per ogni anno con un massimo di 12 punti, e lo svolgimento di funzioni di direzione o coordinamento, come definite nel comma 3, nella misura di un punto per ogni anno con un massimo di 18 punti; le frazioni di anno sono valutate per intero qualora eccedano i sei mesi; si applica il comma 4 [\(147\)](#).

7. Al concorso è ammesso il personale inquadrato nella settima e nell'ottava qualifica funzionale del ruolo unico dell'Amministrazione in possesso del diploma di laurea e di un'anzianità di servizio effettivo nella qualifica di cinque anni.

8. Il concorso è indetto, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto dell'Assessore competente in materia di personale, con cui sono stabilite le modalità di svolgimento del concorso, le materie e le prove d'esame, nonché i criteri per la nomina della commissione esaminatrice, che deve essere formata da esperti esterni all'Amministrazione e agli enti, di provata competenza nelle materie del concorso, nel rispetto delle incompatibilità stabilite dall'art. 55, comma 1. Il procedimento concorsuale deve essere portato a compimento entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

9. Alla copertura dei posti che si renderanno vacanti nella dotazione organica della dirigenza dell'Amministrazione, per motivi diversi dal suo ampliamento, nei tre anni successivi al compimento del concorso di cui al comma 8 [\(148\)](#) si provvede prioritariamente, fino al raggiungimento del 75% della dotazione organica, attingendo alla graduatoria degli idonei del citato concorso [\(149\)](#) [\(150\)](#).

10. Entro i tre mesi successivi alla conclusione del concorso di cui al comma 8, sono indetti concorsi pubblici per l'accesso alla dirigenza secondo le modalità ordinarie disciplinate dall'art. 32. Fino all'emanazione dei relativi bandi e alla conclusione del concorso di cui al comma 8 non è consentita l'assegnazione di dirigenti alle dirette dipendenze del Presidente della Giunta e degli Assessori prevista dall'art. 26 [\(151\)](#).

11. Qualora non siano intervenute le leggi di riforma degli enti, i competenti organi istituzionali dei medesimi dispongono, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'effettuazione di concorsi interni con le modalità di cui ai commi 5, 6, 7 ed 8.

12. I posti messi a concorso sono, per ciascun ente, pari a quelli necessari per consentire l'esercizio delle funzioni di direzione delle strutture dirigenziali esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

13. Negli enti che dispongano di meno di 10 dipendenti inquadrati in dirigenza ai sensi del comma 1, il numero dei posti messi a concorso può essere aumentato di non oltre 3 unità, fermi restando i limiti della dotazione organica della qualifica dirigenziale di ciascun ente, previa deliberazione della Giunta regionale, che autorizza l'incremento su motivata richiesta dell'ente, da formularsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione consiliare competente in materia di personale.

13-bis. Alla copertura dei posti che si renderanno vacanti nelle dotazioni organiche degli enti, per motivi diversi dal loro ampliamento, nei tre anni successivi al compimento dei concorsi di cui al comma 11 [\(152\)](#), si provvede prioritariamente attingendo alle graduatorie degli idonei dei citati concorsi [\(153\)](#).

14. Gli effetti giuridici degli inquadramenti nella qualifica dirigenziale effettuati ai sensi del presente articolo decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il personale inquadrato nella qualifica dirigenziale conserva, fino alla data di entrata in vigore del primo contratto collettivo regionale, il trattamento economico previsto dalle norme vigenti per la qualifica dirigenziale e l'anzianità di servizio riconosciuta.

15. [I termini stabiliti dalla [legge regionale 27 dicembre 1996, n. 39](#) (Disciplina di adeguamento ai giudicati amministrativi dei concorsi per l'inquadramento nella qualifica dirigenziale del ruolo unico regionale previsti dagli artt. 1 e 3 della [legge regionale 5 giugno 1989, n. 24](#)), già differiti dalla [legge regionale 19 gennaio 1998, n. 3](#), sono prorogati rispettivamente al sessantesimo giorno successivo alla data di emanazione del decreto di attribuzione della qualifica dirigenziale di cui al comma 2 del presente articolo, quanto al termine di cui all'art. 1, comma 5, della [legge regionale n. 39 del 1996](#), ed alla data del decreto di cui al comma 2 del presente articolo quanto ai termini di cui all'art. 2, commi 1 e 4, della [legge regionale n. 39 del 1996](#) e di cui all'art. 2 della [legge regionale n. 3 del 1998](#)] [\(154\)](#).

---

[\(142\)](#) Alinea così modificato dall'art. [4, comma 1, lettera a\)](#), [L.R. 8 luglio 2002, n. 11](#).

[\(143\)](#) Lettera così modificata dall'art. [13, commi 1 e 2](#), [L.R. 14 giugno 2000, n. 6](#).

[\(144\)](#) Comma aggiunto dall'art. [4, comma 1, lettera b\)](#), [L.R. 8 luglio 2002, n. 11](#). Successivamente la [Corte costituzionale, con sentenza 8-24 luglio 2003, n. 274](#) (Gazz. Uff. 30 luglio 2003, n. 30, 1<sup>a</sup> serie speciale) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della suddetta lettera b), con la conseguente estensione di detta dichiarazione di illegittimità al presente comma.

[\(145\)](#) Comma così modificato dapprima dall'art. [13, comma 3](#), [L.R. 14 giugno 2000, n. 6](#) e poi dall'art. [4, comma 1, lettera c\)](#), [L.R. 8 luglio 2002, n. 11](#).

[\(146\)](#) In un primo momento il presente periodo era stato modificato dall'art. [4, comma 1, lettera d\)](#), [L.R. 8 luglio 2002, n. 11](#). La modifica consisteva nella sostituzione dell'originaria percentuale del 75% con quella del 90%. Successivamente la [Corte costituzionale, con sentenza 8-24 luglio 2003, n. 274](#) (Gazz. Uff. 30 luglio 2003, n. 30, 1<sup>a</sup> serie speciale) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della suddetta lettera d), con il conseguente ripristino della percentuale originaria.

(147) Per la ricognizione dei posti della dotazione organica della dirigenza da ricoprire, ai sensi del presente comma, vedi il [Dec.Ass. 19 giugno 2001, n. 814/P.](#)

(148) Proroghe del termine qui indicato sono state disposte sia dall'art. [18, comma 7, L.R. 11 maggio 2004, n. 6](#) nella versione originaria che in quella introdotta dall'art. [15, comma 7, L.R. 21 aprile 2005, n. 7](#). Vedi altresì le altre disposizioni recate dal suddetto comma 7.

(149) In un primo momento il presente comma era stato modificato dall'art. [4, comma 1, lettera d\), L.R. 8 luglio 2002, n. 11](#). La modifica consisteva nella sostituzione dell'originaria percentuale del 75% con quella del 90%. Successivamente la [Corte costituzionale, con sentenza 8-24 luglio 2003, n. 274](#) (Gazz. Uff. 30 luglio 2003, n. 30, 1<sup>a</sup> serie speciale) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della suddetta lettera d), con il conseguente ripristino della percentuale originaria.

(150) Per la ricognizione dei posti della dotazione organica della dirigenza da ricoprire, ai sensi del presente comma, vedi il [Dec.Ass. 19 giugno 2001, n. 814/P.](#)

(151) In un primo momento il presente comma era stato abrogato dall'art. [4, comma 1, lettera e\), L.R. 8 luglio 2002, n. 11](#). Successivamente la [Corte costituzionale, con sentenza 8-24 luglio 2003, n. 274](#) (Gazz. Uff. 30 luglio 2003, n. 30, 1<sup>a</sup> serie speciale) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della suddetta lettera e), con la conseguente perdita di efficacia dell'abrogazione del presente comma da essa prevista, che continua pertanto a mantenere la sua validità.

(152) Il suddetto termine, unitamente a quello previsto dal comma 9, era stato in un primo momento prorogato di tre anni dall'art. [18, comma 7, L.R. 11 maggio 2004, n. 6](#) nella versione originaria. Nel nuovo testo di detto comma 7 è presente unicamente la nuova proroga del termine di cui al comma 9.

(153) Comma aggiunto dall'art. [13, comma 4, L.R. 14 giugno 2000, n. 6](#).

(154) Comma abrogato dall'art. 20, comma 2, L.R. 21 aprile 2005, n. 21.

Art. 78

Proroga del contratto vigente.

1. Al fine di omogeneizzarne la durata con quella degli altri contratti del settore pubblico, il contratto di lavoro del personale dell'Amministrazione regionale e degli enti strumentali della Regione per il periodo 1° gennaio 1994 - 31 dicembre 1996, emanato con il D.P.G.R. 21 dicembre 1995, n. 385, e il D.P.G.R. 14 maggio 1996, n. 113, conserva la sua efficacia fino al 31 dicembre 1997.

2. A decorrere dal 1° gennaio 1997, gli stipendi mensili lordi di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 7 del citato contratto sono incrementati in misura pari al tasso di inflazione accertato dall'ISTAT per l'anno 1997.

3. Il contratto collettivo decorrente dal 1° gennaio 1998 potrà comunque disporre sul trattamento economico relativo all'anno 1997, nei limiti delle disponibilità totali risultanti dalla legge finanziaria e dal bilancio.

Art. 79

Copertura finanziaria.

1. I nuovi e maggiori oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono valutati in L. 10.700.000.000 per l'anno 1998 e in L. 7.660.000.000 per gli anni successivi e fanno carico ai sottocitati capitoli dei bilanci della Regione per gli stessi anni.

2. ... [\(155\)](#).

---

[\(155\)](#) Il presente comma, che si omette, apporta variazioni al bilancio di previsione per il 1998 e al bilancio pluriennale per il triennio 1998-2000, approvati con [L.R. 15 aprile 1998, n. 12](#).

Art. 80

Abrogazione di norme.

1. Sono abrogate le disposizioni incompatibili con la presente legge e comunque:

a) gli articoli [da 1 a 7](#), [da 12 a 24](#), [da 27 a 38](#), [40](#), [da 42 a 46](#), [49](#), [50](#) e [57](#) della [legge regionale 17 agosto 1978, n. 51](#);

b) l'art. [11](#) della [legge regionale 5 maggio 1983, n. 11](#);

c) gli articoli da 1 a 6, 8, da 9 a 13, 26 e 29 della [legge regionale 25 giugno 1984, n. 33](#);

d) l'art. [32](#) della [legge regionale 5 novembre 1985, n. 26](#), come modificato dall'articolo [6](#) della [legge regionale 14 novembre 1988, n. 42 \(156\)](#);

e) la [legge regionale 13 giugno 1989, n. 41](#);

f) l'art. 10 della legge regionale 15 gennaio 1991, n. 6;

g) l'art. g della legge regionale 1° giugno 1993, n. 25;

h) la [legge regionale 14 settembre 1993, n. 41](#), ad eccezione dell'art. 4;

i) l'art. [6](#) della [legge regionale 3 maggio 1995, n. 10](#).

2. Gli articoli [25](#), [47](#), [da 51 a 56](#), [da 63 a 71](#) della [legge regionale 17 agosto 1978, n. 51](#) sono abrogati con effetto dalla data di decorrenza del primo contratto collettivo regionale stipulato ai sensi della presente legge.

3. [Gli articoli [59](#), [61](#) e [62](#) della [legge regionale 17 agosto 1978, n. 51](#), e l'art. 25 della [legge regionale 25 giugno 1984, n. 33](#), sono abrogati con effetto dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale degli elenchi delle persone sorteggiabili nei collegi arbitrali di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 51. I procedimenti disciplinari in corso alla stessa data sono portati a termine secondo la normativa previgente] ([157](#)).

4. Con effetto dalla data di entrata in vigore del decreto di ridefinizione dei servizi previsto dal comma 5 dell'art. 71 sono abrogati il [D.P.G.R. 22 ottobre 1986, n. 112](#), il D.P.G.R. 30 giugno 1994, n. 208, il D.P.G.R. 3 giugno 1996, n. 24 e il [D.P.G.R. 3 luglio 1998, n. 124](#), nonché le seguenti norme di legge:

- a) [legge regionale 17 agosto 1978, n. 51](#) - art. 8;
- b) [legge regionale 8 luglio 1985, n. 15](#) - art. 15, ultimo comma;
- c) [legge regionale 23 agosto 1985, n. 20](#) - art. 1, ultimo comma;
- d) [legge regionale 11 ottobre 1985, n. 23](#) - artt. 21 e 25;
- e) [legge regionale 5 novembre 1985, n. 26](#) - art. 2;
- f) [legge regionale 30 dicembre 1985, n. 32](#) - art. 10;
- g) [legge regionale 15 gennaio 1986, n. 4](#);
- h) [legge regionale 19 dicembre 1988, n. 45](#) - art. 5;
- i) [legge regionale 17 gennaio 1989, n. 3](#) - art. 11;
- l) [legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45](#) - artt. 6 e 33, commi 1 e 2;
- m) [legge regionale 11 giugno 1990, n. 16](#) - art. 2;
- n) [legge regionale 15 gennaio 1991, n. 6](#) - art. 7;
- o) [legge regionale 30 aprile 1991, n. 13](#) - artt. 77 e 93;
- p) [legge regionale 6 maggio 1991, n. 16](#) - art. 1, comma 2;
- q) [legge regionale 1 luglio 1991, n. 20](#) - art. 11;
- r) [legge regionale 31 ottobre 1991, n. 35](#) - art. 10;
- s) [legge regionale 13 dicembre 1993, n. 53](#);
- t) [legge regionale 13 dicembre 1994, n. 38](#) - art. 43;
- u) [legge regionale 26 gennaio 1995, n. 5](#) - art. 59 comma 5 e art. 66;
- v) [legge regionale 19 giugno 1996, n. 23](#) - art. 5;

z) [legge regionale 21 dicembre 1996, n. 37](#) - art. 55;

aa) [legge regionale 11 marzo 1998, n. 8](#) - art. 9.

4-bis. I rinvii alle disposizioni del [decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3](#), contenuti nell'ordinamento del personale regionale, devono intendersi riferiti al testo vigente del medesimo decreto [\(158\)](#).

---

[\(156\)](#) Lettera così modificata dall'art. [14, comma 1, L.R. 14 giugno 2000, n. 6](#).

[\(157\)](#) Comma abrogato dall'art. [20, comma 2, L.R. 21 aprile 2005, n. 7](#).

[\(158\)](#) Comma aggiunto dall'art. [14, comma 2, L.R. 14 giugno 2000, n. 6](#).

Allegato 1 [\(159\)](#)

Programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio

1. Agenzia "Sardegna ricerche"
2. Agenzia sarda delle entrate (ASE) Difesa dell'ambiente
3. Agenzia forestale regionale per lo sviluppo del territorio e l'ambiente della Sardegna (FoReSTAS)
4. Conservatoria delle coste della Sardegna
5. Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente in Sardegna (ARPAS) Agricoltura e riforma agropastorale
6. Agenzia regionale sarda per la gestione e l'erogazione degli aiuti in agricoltura (ARGEA Sardegna)
7. Agenzia per la ricerca in agricoltura (AGRIS Sardegna)
8. Agenzia per l'attuazione dei programmi regionali in campo agricolo e per lo sviluppo rurale (LAORE Sardegna) Lavori pubblici
9. Ente acque Sardegna (ENAS)
10. Azienda regionale per l'edilizia abitativa (AREA) Lavoro

11. Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro (ASPAL) Pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport

12. Enti regionali per il diritto allo studio universitario (ERSU)

13. Istituto superiore regionale etnografico (ISRE)".

---

(159) Allegato inserito dall'art. [7, comma 3](#), [L.R. 5 novembre 2018, n. 40](#), a decorrere dall'8 novembre 2018 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 11, comma 1, della stessa legge).

## Tabella A

### Articolazione organizzativa della direzione generale di organizzazione e metodo e del personale

SERVIZI	ARTICOLAZIONI ORGANIZZATIVE
1. Affari generali	1.1 Affari generali e rapporti col pubblico 1.2 Sistema informativo 1.3 Sicurezza nel lavoro 1.4 Affari legali e contenzioso
2. Organizzazione, formazione e studi	2.1 Organizzazione 2.2 Dotazione organica 2.3 Formazione 2.4 Studi
3. Gestione del personale	3.1 Assenze 3.2 Inquadramento giuridico e trattamento economico 3.3 Incentivi 3.4 Disciplina
4. Concorsi, assunzioni e mobilità	4.1 Concorsi e assunzioni 4.2 Mobilità
5. Relazioni sindacali	5.1 Contrattazione 5.2 Consulenza, diritti sindacali, conflitti
6. Previdenza e assistenza	6.1 Previdenza 6.2 Assistenza
7. Gestione previdenza integrativa	7.1 Previdenza integrativa 7.2 Contabilità, bilancio e gestione finanziaria

## Tabella B

### Dotazione organica provvisoria del ruolo unico del personale dell'Amministrazione (art. 75) [\(160\)](#)

qualifica	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	Dir.	Totale
-----------	---	----	-----	----	---	----	-----	------	------	--------

organico:	0	0	100	1330	407	805	1100	416	220	4378
-----------	---	---	-----	------	-----	-----	------	-----	-----	------